

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge di pubblica sicurezza — Proposizione della Commissione sull'articolo 21 relativo ai furti di campagna — Considerazioni del deputato Lanza — Risposte del ministro dell'interno — Osservazioni dei deputati Michelini e Depretis — Approvazione degli articoli 21 e 25 emendati — Emendamento del deputato Decandia all'articolo 26 — Osservazioni dei deputati Sineo, relatore, Mellana e Michelini — Reiezione dell'emendamento, soppressione dei due ultimi paragrafi e approvazione dell'articolo suddetto — Emendamento del relatore all'articolo 27 — Opposizioni del ministro dell'interno — Reiezione — Obbiezioni del deputato Gianone — Emendamenti dei deputati Bellono, Agnès e Gianone — Osservazioni del relatore, del ministro dell'interno e dei deputati Mellana e Depretis — Approvazione del 1° paragrafo e dell'emendamento Mellana — Osservazioni del ministro suddetto e dei deputati Gianone e Franchi sul paragrafo 2 — Invio alla Commissione — Soppressione degli articoli 28 e 29 — Rinvio del 30 ed approvazione del 31 — Emendamento dei deputati Sineo, relatore e Bellono all'articolo 32 — Parlano i deputati Botta, Asproni, Lanza e Falquipes — Approvazione dell'articolo emendato — Osservazioni del ministro dell'interno e dei deputati Valerio Lorenzo, Mezzena, Sineo, relatore e Daziani sull'articolo 33 — Invio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BRIGNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Pengo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti di pubblica sicurezza.

La discussione era rimasta all'articolo 21 del progetto ministeriale.

SINEO, relatore. Le note contemplate in questo articolo sono già ordinate dai regolamenti in vigore, ma non si fanno perchè gli amministratori municipali ripugnano a prendere l'iniziativa in questa materia.

Per vincere questa ripugnanza si è pensato di fare trasmettere queste note dai giudici ai sindaci, i quali non potranno dispensarsi dal sottoporle alle deliberazioni degli amministratori comunali. La loro formazione sarebbe così più facile e vi sarebbe maggior sicurezza che fossero compite. Su questo fondamento la Commissione vi propone il seguente emendamento:

« In ogni mandamento sarà tenuto apposito registro, nel quale il giudice, sulla denuncia degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, iscriverà distintamente per ciascun comune le persone sospette per furti di campagna o per indebiti pascoli, cogli indizi e le circostanze sulle quali è fondato il sospetto. Questa nota sarà dal giudice trasmessa al sindaco di ciascun comune, e verrà nelle tornate di primavera e d'autunno riveduta, ed occorrendo, modificata dal Consiglio comunale. Le persone segnate in questa nota così

riveduta e modificata saranno dal giudice chiamate davanti a sé nel termine di giorni otto, dacchè la nota gli sarà rimessa. Il giudice, sentito l'imputato nella sua difesa, o l'assolverà, o gli farà passare sottomissione d'astenersi da simili reati. »

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA. Prendo la parola, non per occuparmi parzialmente dell'articolo di cui diede testè lettura l'onorevole relatore della Commissione, ma per fare alcune considerazioni generali sopra questa materia. Vedo che, trattandosi di una disposizione la quale riguarda furti di particolare natura, si può entrare in qualche considerazione generale a tale riguardo, stantechè ognuno conosce di quanta importanza e di quanta gravità tale materia sia.

Io mi sarei atteso che dopo le reiterate istanze pervenute al Ministero ed alla Camera dalle diverse parti dello Stato, e particolarmente da parte dei Consigli comunali, provinciali e divisionali, istanze ripetute da più anni onde si provveda efficacemente al rispetto ed alla tutela delle proprietà rurali e degli abitanti delle campagne, mi sarei, dico, atteso che il Ministero avrebbe presentato all'uopo delle disposizioni legislative, che avessero fornite sufficienti guarentigie, invece che quelle proposte sono assai incomplete e ben lontane dal poter raggiungere lo scopo che si vuol conseguire.

Non è pur mestieri che io mi faccia a dimostrarlo, giacchè tutti coloro che hanno letto le disposizioni di questo capitolo sui furti di campagna, han potuto scorgere come siano ristretti i casi a cui provvede, come non si faccia parola alcuna dei reati di diverso grado e di diversa natura che si commettono nelle varie stagioni dell'anno nelle campagne, e ognuno sa, che appunto dalle disposizioni penali le quali impongono le pene ragguagliatamente alla natura dei delitti, ed in modo graduato alla gravità dei medesimi provenga l'efficacia della legge.

Inoltre, una lacuna gravissima esiste in questo progetto, lacuna che, se non è riempita, farà sì che resterà sempre scevra di forza qualsiasi legge, ed è che non si è provveduto

al modo con cui queste disposizioni possano essere mandate ad esecuzione.

Intanto che nelle campagne non esiste una sorveglianza di polizia sufficiente; intanto che non vi sarà una forza materiale per far sì che questa sorveglianza possa riuscire efficace, cioè che al delitto tenga dietro immediatamente l'arresto; il processo e la pena, qualunque disposizione legislativa che voi adottiate, per saggia che essa sia, rimarrà sempre priva d'effetto.

Nessuno ignora che nelle campagne manca questa sorveglianza, che non vi è autorità di polizia sufficientemente provvista di difesa, e sorretta dalla forza materiale necessaria per poter far osservare le prescrizioni della legge; e finchè non sarà riempita questa lacuna, sarà vana ogni disposizione di legge.

Se il Ministero non pensa, con una pronta e generale organizzazione della guardia nazionale nei mandamenti, e col riordinamento delle guardie campestri e forestali, od almeno collo stabilire una relazione più intima tra queste guardie campestri comunali, come ora esistono, il corpo dei carabinieri e gli ufficiali di pubblica sicurezza, sarà invano che voi adotterete qualsiasi misura legislativa, la quale potrà essere in teoria ottima, ma che non potrà essere applicata per deficienza di mezzi.

Dunque io chiamo l'attenzione del signor ministro dell'interno sopra quest'oggetto, onde faccia sì che venga provveduto al più presto a questo difetto di sorveglianza della polizia, ed alla lamentata mancanza di forza pubblica nelle campagne.

Signori, la questione che ora si dibatte innanzi a voi, è di una grande importanza; non è questione di semplice polizia, ma economica, morale ed eziandio sociale. I furti nelle campagne si fanno ogni giorno maggiori, ed oramai si sono talmente moltiplicati per l'impunità con cui si sogliono commettere, che il sentimento della giustizia negli abitanti del contado si è grandemente affievolito, cosicchè da molti e molti di loro il furto dei prodotti della terra non è quasi più considerato come delitto.

I ragazzi sono non di rado dai loro stessi parenti indotti, e quasi costretti a commettere questi furti giornalieri, e con tale abitudine crescendo si preparano a maggiori delitti. Fatti adulti poi fra di loro si reclutano gli oziosi, i vagabondi ed i malviventi di ogni conio. Facilmente comprendete, o signori, che una volta estinto il sentimento della giustizia, e disconosciuto il diritto di proprietà, si potrà manifestare in circostanze tristemente favorevoli il pericolo che voi tanto temete, cioè quello del comunismo. E nelle campagne, o signori, senza che si conosca la teoria, pur troppo si radica la pratica di questo sistema. Non aspettate quindi che le circostanze critiche dello Stato, o le vicende dell'Europa siano tali che diano ansa, che diano fomento a queste tristi abitudini, in modo che non si possa poi più porci rimedio. Dunque vedete che questa questione, la quale, osservata superficialmente, si presenta come una sola questione di polizia, considerata a fondo apparisce una questione morale e sociale della massima gravità. Io ritengo che queste considerazioni debbano stare ben presenti alla mente, non solo del signor ministro, ma dell'intero Consiglio dei ministri onde pensino, mediante la formazione di un buon Codice rurale e l'organizzazione di un'efficace polizia rurale, al mezzo di prontamente porvi riparo.

Io del resto non mi opporrò in genere alle disposizioni le quali furono presentate dal Ministero in questo capitolo, ma torno a dichiarare che esse sono ben lontane dal bastare allo scopo che dobbiamo prefiggerci.

Vi dissi che l'interesse economico ci consiglia pure a provvedere alla polizia rurale, e ne sarete facilmente persuasi.

Pensate, o signori, sotto il rapporto economico quali danni derivano dalla mancanza di una repressione efficace ed immediata dei furti nelle campagne. Chi volete che attenda con amore al miglioramento delle sue proprietà rurali, e v'impieghi dei capitali in bonificazioni quando non è sicuro di goderne tutti i frutti? quando si vede devastati quei miglioramenti che ha intrapreso e condotti a termine con fatica e spesa?

Sono cose che pur troppo accadono ogni giorno: che proprietari, dopo avere operati dei piantamenti più o meno estesi, trovano dopo poco tempo questi piantamenti devastati in modo si può dire vandalico.

Difficilmente i devastatori sono scoperti, e se pur lo sono, loro è applicata una pena che per lo più è d'assai inferiore al delitto.

A questi casi il nostro Codice non provvede efficacemente giacchè nell'infliggere la pena non ha riguardo che al danno materiale ragguagliato al valore venale della cosa devastata.

Nei danni di questa natura, non bisogna che la giustizia abbia unicamente riguardo al danno materiale, ma pur anco al danno futuro che si reca con tal devastazione, ed anche allo spirito frequentemente vendicativo che le suggerisce.

Un altro danno che soffre l'agricoltura da questo difetto di sorveglianza nelle campagne, si è che (come nessuno che sia pratico di cose agrarie ignora) sono difficili, e direi impossibili le miglorie progressive e durevoli delle proprietà rurali senza la permanenza del proprietario in mezzo ai poderi da lui posseduti. Ora, come volete che il proprietario risieda colla propria famiglia ne'suoi fondi, quando abbia serio motivo di temere per sè e per i suoi cari? Quando non sia sicuro di essere rispettato nella persona e nella roba? Questo è uno dei motivi precipui che dissuade molti proprietari dall'abitare nei luoghi dove hanno i loro possedimenti.

Quindi ognun vede come sia un ostacolo gravissimo ai miglioramenti rurali questa mancanza di polizia nelle campagne.

Quantunque questa questione sia stata da me considerata solo per sommi capi, ognuno però avrà potuto persuadersi che essa è gravissima, e tanto sotto l'aspetto morale, quanto sotto l'aspetto sociale ed economico, merita di chiamare l'attenzione la più seria del Consiglio dei ministri, onde procuri di provvedere prontamente a queste gravissime emergenze.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non posso negare tutti gli inconvenienti testè allegati dal deputato Lanza; dirò anzi che egli, col suo discorso, meglio che io fare non potessi, ha messo abbastanza in rilievo i motivi per i quali io chiesi alla Camera più opportuni provvedimenti. Egli si è fatto la domanda se questi provvedimenti saranno sufficienti. A questo riguardo io rappresenterò alla Camera una cosa sola, ed è che finora, o non avevamo leggi a questo riguardo, o, se le avevamo, erano ineseguite. Ineseguite, perchè ad ogni passo si temeva di ledere i diritti della libertà individuale; si dubitava di applicare articoli di legge che fossero stati abrogati dalla legge fondamentale dello Stato; si temeva d'incorrere in rimproveri per abusi di potere. Quando avremo una legge ben chiara e positiva, legge che nessuna autorità si rifiuterà di eseguire, io spero che questi inconvenienti scompariranno e che ciò che io ora vi domando sia per essere sufficiente.

Il deputato Lanza ha pur preso ad esaminare un'altra questione, cioè se la forza materiale per l'esercizio della polizia rurale sia sufficiente. Io credo che la prima mia osservazione

risponda anche a questa domanda: una forza nelle campagne esiste; ma finora, diciamolo francamente, è una forza affatto inerte ed inutile.

Io sono persuaso che quando si dovrà procedere all'esecuzione della legge che state per votare, il Ministero penserà seriamente per mezzo di regolamenti debitamente concertati co' comuni, ad organizzare in modo tale quella forza che è a sua disposizione, affinché torni bastante al bisogno di reprimere i lamentati disordini nelle campagne.

Io penso che, combinando insieme l'arma dei carabinieri colle guardie campestri e coi servienti comunali, ove le autorità comunali s'inducano a fornir loro le opportune istruzioni, congiuntamente a tutti gli agenti di polizia riconosciuti dal Codice di procedura criminale, io penso, dico, che con tutti questi elementi si pervenga, mediante ferma volontà e una buona direzione, a formare una forza sufficiente per mettere a rigorosa esecuzione la presente legge, onde reprimere i lamentati furti ed assassinii che si commettono nello Stato.

Ad ogni modo, ciò posto, sarà mio dovere di ragguagliare, fra pochi mesi, il Parlamento dello stato delle cose, e se questa legge e questa forza saranno insufficienti, ciò che non credo, io sono persuaso che il Parlamento non mi vorrà negare quei mezzi che mi si richiederanno per ottenere lo scopo che ci prefiggiamo. (*Bene!*)

MICHELINI. Una delle più vive e delle più ripetute lagnanze cagionate dalla frequenza dei furti, degli assassinamenti, e dei delitti in generale, consiste nelle difficoltà di arrestare i colpevoli e di afferrare le prove dei delitti. Alle quali due cose si oppongono il rispetto dovuto alla libertà individuale, come pure alcune disposizioni dello Statuto, forse troppo rabinicamente interpretate. Ad ogni modo è certo che non pochi delinquenti sfuggono alle pene perchè le leggi ne vietano l'arresto senza che precedano troppe formalità, e che per lo stesso motivo non si possono sovente stabilire le prove della loro colpevolezza. Ora delinquenti e prove si dileguano se non sono afferrate per tempo.

Io temo che a questi due gravissimi inconvenienti, sui quali chiamo l'attenzione della Camera, non provveda il presente progetto di legge; eppure, se non vogliamo ch'esso sia affatto inefficace, forza e pure provvedervi.

Per questi motivi mi sembra che sarebbe opportuno che questa nota di cui si sta ragionando, comprendesse non solamente i sospetti di furti di campagna, ma ancora i sospetti di qualunque altro siasi genere di crimini, delitti o contravvenzioni.

Io approvo la redazione ultimamente proposta dal relatore; vorrei solo, per le addotte ragioni, inserirvi un emendamento, mercè il quale questa nota che sarebbe tenuta dal giudice non si limitasse ai furti di campagna, ma si estendesse in generale a tutti i reati; perciò si potrebbe dire *sospetti per crimini, delitti o contravvenzioni*, oppure in generale *sospetti per reati*.

Aspetto la risposta che mi verrà data dal signor ministro o dalla Commissione onde insistere sulla mia proposta, o da essa recedere.

DEPRETIS. Io credo, o signori, cadere qui, più che altrove, in acconcio di osservare che finchè non avremo costituiti i nostri comuni, finchè non avremo una buona legge municipale, finchè non avremo data alla rappresentanza municipale autorità e forza sufficiente per adempiere alle sue naturali funzioni, fondandola sopra basi larghe e popolari, finchè non avremo colla pubblicità delle discussioni dei comunali Consigli dato il mezzo agli elettori di conoscere e giudicare i loro rappresentanti, e finalmente in fino a che

non avremo avuto il coraggio di affrontare l'ardua, ma inevitabile questione delle circoscrizioni, noi non avremo mai un buon ordinamento della sicurezza pubblica locale, perchè non avremo funzionari locali, i quali, salva sempre qualche onorevole eccezione, sappiano e vogliano adempiere degnamente al loro ufficio e conseguentemente qualunque cosa si faccia, sia con leggi repressive che altrimenti, senza quel primo fondamento che consiste nella buona costituzione de' comuni, per quanto si abbondi ne' provvedimenti legislativi, non potranno ottenere che meschini risultamenti.

È una verità, nella quale le opinioni più discordi si sono accordate. Nella discussione che negli uffizi in occasione di questa legge ebbe luogo abbiamo veduto uomini che siedono ai lati più discosti di questa Camera accordarsi nel credere che i danni lamentati derivano non tanto dalla mancanza di istituzioni di leggi, ma sibbene dal difetto delle persone che le debbono applicare.

E a questo punto mi permetta il Ministero che alla mia volta io gli rammenti che tutto quanto riguarda il personale dipende interamente da lui. Egli è colla operosa insistenza del Governo che si potrebbe prontamente organizzare la guardia nazionale: egli è il Governo che colla buona scelta delle autorità locali, poichè la scelta gli è ancora riserbata, e coll'appurare generalmente il personale delle varie amministrazioni, avrebbe potuto e potrebbe dare quell'impulso attivo ed armonico all'andamento della pubblica amministrazione, nel quale soltanto possono vedersi i buoni effetti delle leggi, perchè esattamente applicate ed eseguite.

E quanto al difetto che alcuni preopinanti lamentano in fatto di provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, io mi permetterò di osservare che cogli articoli già votati di questa stessa legge che stiam discutendo abbiamo sancito di tali e si gravi provvedimenti penali, i quali, se le pene bastassero all'uopo, ragionevolmente dovrebbero persuadere ognuno che i due mali principali cui si voleva porre rimedio, l'ozio cioè e il vagabondaggio, saranno se non tolti del tutto, certo sensibilmente diminuiti. Or dunque, lo stesso signor ministro ci diceva, che reprimendo l'ozio ed il vagabondaggio dovevamo tenerci sicuri di vedere tolti o diminuiti i reati che appunto si lamentano.

Si sono inoltre in questa stessa legge già votate le cautele che si credettero necessarie per l'esercizio di quelle professioni che non offrono per la loro specialità sufficiente garanzia alla società civile perchè possono servire di mantello o di pretesto a persone di mal affare, per compiere reati, e questo è un vantaggio il quale nel senso delle cautele e delle repressioni non si vorrà disconoscere.

Le disposizioni poi che sono contenute tanto nel vigente Codice penale, quanto nel Codice di procedura criminale, sono tali, specialmente riguardo ai furti semplici, che quando vengono regolarmente e prontamente applicate offrono ad un buon Governo mezzi più che sufficienti onde tutelare la sicurezza pubblica.

Venendo a questi speciali provvedimenti relativi ad alcuni furti di campagna e al pascolo indebito, io non esiterò, o signori, a manifestare una opinione tutt'affatto contraria a quella di alcuni degli onorevoli preopinanti, i quali non vedono nella legge attuale sufficienti mezzi di repressione. Io parlo di quella parte del progetto di legge che riguarda le persone sospette.

L'onorevole Michelini ha manifestato l'intenzione di estendere queste disposizioni a tutti indistintamente i reati: proposizione alla quale spero che la Camera non vorrà certo essere annuente, e che io respingo con tutta l'anima.

Ma vogliate, o signori, esaminare le disposizioni del progetto ministeriale. Da questo esame noi vedremo che in forza di questa legge che si dice da taluno troppo mite, vi sarà una classe di cittadini, la quale, senza che risulti a suo carico la prova di un reato qualsivoglia, sarà macchiata in fronte da una impronta disonorevole; e questi cittadini sono posti nella più dura condizione, nella più terribile condizione, imperocchè essi non potranno mai lavarsene.

Che si adottino, o signori, provvedimenti eccezionali come quelli che la Camera ha votato in fatto d'ozio e vagabondaggio, io, fino ad un certo punto, so capacitarmene, e vedo come possa da molti credersi alla ragionevolezza di tali disposizioni: imperocchè il cittadino accusato d'ozio e vagabondaggio, in primo luogo non riceve una macchia di disonore; in secondo luogo ha sempre in sua mano il mezzo di provare innanzi ai tribunali che egli fu accusato o condannato a torto.

Tosto o tardi egli può addurre giustificazioni, può provare fatti positivi che distruggano l'imputazione posta a suo carico e lo riabilitino interamente.

Ma questo potrà forse avvenire per le persone qualificate come sospette nel progetto di legge che abbiamo innanzi, sia pure egli qual lo voleva il Ministero, o quale lo modificò la Commissione?

Questo non può avvenire: la persona qualificata come sospetta; quantunque non risulti a suo carico di alcun reato, quantunque possa essere innocente, questa persona rimane colpita di disonore, essa non può tenere in sua casa commestibili, od oggetti i più necessari alla vita, senza essere obbligata a tenere pronte ad ogni ora le prove della loro provenienza, prove che in molti casi è impossibile somministrare. Tale è la disposizione del progetto del Ministero. E nei due progetti noi vediamo un cittadino accusato di un delitto disonorevole, astretto a subire la pena, senz'altro esistano a suo carico le prove legali, e soprattutto senza che egli abbia, o possa mai avere in sua mano i mezzi di potersi giustificare e riabilitare.

Questa, o signori, è una enorme violazione de' più sacri principii, e somiglia a quelle leggi de' sospetti, che non possono mai essere messi in vigore, non dirò negli Stati liberi, ma nei paesi civili, se non quando sia vigente la suprema legge, quando sia necessità di salvare la patria.

Io quindi non posso non disapprovare tal legge, e respingere con tutto l'animo la proposta estensiva che venne fatta dall'onorevole Michelini.

Dico poi che questi provvedimenti, oltre che sono vessatorii, sono il più delle volte inutili, perchè l'animo dei giudici rifugge dallo applicare le pene che sono soverchiamente severe. Questa è una verità dimostrata dalla storia. Le leggi troppo severe non hanno in pratica altro risultato, che d'ingrossare il Codice, e di rimanersi, dopo breve volgere di tempo, inosservate.

E qui farò un'osservazione su quanto diceva il signor ministro, il quale, mentre nei casi relativamente più lievi, quali sono le dichiarazioni riguardanti gli oziosi e vagabondi, rifuggiva dal valersi delle rappresentanze comunali, in questo caso di molto maggior momento, in questo caso in cui si tratta di un reato molto più grave che non sia l'oziosità ed il vagabondaggio, e di pene assai più severe, credette che le autorità municipali avessero i requisiti e le virtù necessarie per costituire un tribunale ed un giuri, il quale compilando la lista de' sospetti pronunziasse un vero giudicato. Il signor ministro per tutta ragione di questo mutamento ci veniva dicendo che nel caso concreto i Consigli comunali, composti

per lo più di proprietari, per difendere i loro interessi materiali, avrebbero adempiuto l'incarico loro affidato, e che per difendere i loro particolari interessi sarebbero stati facilmente severi contro queste sorta di reati.

Io veramente non ho delle nostre rappresentanze comunali la opinione che sul conto loro ha manifestata con quel suo ragionamento il signor ministro. Io dico che in pratica succede ordinariamente il contrario di quello che egli s'aspetta.

Per poco che si conoscano i comuni rurali, noi sappiamo che nella più gran parte dei casi, i riguardi personali, o il timore delle vendette che gli accusati possano esercitare a danno delle proprietà, sono appunto i motivi che trattengono i funzionari comunali dall'adempire esattamente al loro dovere. Sicchè il ragionamento sulla qualità di proprietario, salvo sempre onorevoli eccezioni, e d'amministratore comunale insieme, ch'è l'argomento messo innanzi dal signor ministro per provare la bontà del suo sistema, conduce appunto ad una conclusione contraria.

Io confesso schiettamente che la Commissione ha mutato in meglio il progetto del Ministero. Ma tuttavia, quanto al principio a cui ho accennato, esso è lesa in tutta la sua estensione; vi è sempre una legge che riduce a prova il sospetto. Anche il progetto della Commissione poi non va scevro di gravi difetti ed inconvenienti; imperocchè succederà sempre in pratica che le persone che più importa di reprimere, e che forse esse sole meriterebbero di essere sottoposte a quella eccezionale condizione, alla quale in questa legge si vogliono sottoporre tutte le persone sospette, queste persone più intriganti, più attive, più temute, o presso le autorità di sicurezza, o presso il giudice, che deve fare la nota, o presso il Consiglio che le dee rivedere, troveranno sempre mezzo di esimersi dalla iscrizione, e dalle sue conseguenze.

Egli è perciò, o signori, che io sono tratto a concludere, come ho altre volte conchiuso, che i veri mezzi, e i più validi ed efficaci di reprimere i disordini ed i reati che si lamentano, stanno in mano del Governo, il quale ha in suo potere la direzione suprema del personale.

È in mano del Governo la presentazione de' progetti legislativi, senza de' quali nulla avremo di veramente solido e proficuo. Accenno più specialmente alla legge comunale, che vorrei presentata al principio della Sessione, e discussa la prima. Con questi mezzi si può mettere la cosa pubblica in un aspetto veramente sicuro.

Altrimenti voi potrete, o signori, fare leggi e provvedimenti più o meno severi, più o meno crudeli, ma sarà sempre il lavoro delle Danaidi, vuoterete l'acqua con un crivello. Voi applicherete rimedi, che non sono per loro natura efficaci, e ferete opera vana o poco durevole.

PRESIDENTE. La Commissione propone il seguente articolo in via d'emendamento. (*Vedi sopra*)

MICHELINI. Io non risponderò partitamente all'onorevole Depretis, in quantochè le sue considerazioni si dirigono non solamente contro l'emendamento estensivo da me proposto, ma contro lo stesso articolo della Commissione. Osserverò solo che egli ha un bel dire, ma che è una lagnanza troppo ripetuta, perchè la Camera non debba prenderla in seria considerazione, quella che fanno gli agenti di polizia, di non potere sovente procedere ad arresti od a raccogliere le prove dei delitti senza incorrere la taccia d'abuso di potere.

Questa lagnanza la Camera è in obbligo di farla cessare a qualunque costo, onde il fisco e gli agenti di polizia non trovino ostacolo nelle leggi all'adempimento dei loro doveri.

In conseguenza delle considerazioni che ho esposte persisto nel mio emendamento, il quale consisterebbe nel sostituire

le parole: « persone sospette di reati, » alle parole: « persone sospette in genere di furti di campagna. »

È da avvertire che, ove sia approvato dalla Camera questo mio emendamento, è mia intenzione di proporre successivi articoli, mercè i quali le persone contenute in questa nota potrebbero essere arrestate, e si potrebbero a loro riguardo eseguire visite domiciliari, senza che si osservassero tutte quelle formalità che sono richieste per le altre persone.

SINEO, relatore. Essendo chiamato in discussione il titolo dei furti di campagna, era naturale che si affacciassero alle menti vostre, o signori, le considerazioni generali che dovrebbero reggere questa grave materia. Alla Commissione non è sfuggita nessuna delle considerazioni che sono state esposte dall'onorevole Lanza; ma essa ha creduto che non potesse essere attualmente nelle sue attribuzioni, trattandosi di questa legge provvisoria, di suggerire nessuno dei provvedimenti, alla cui necessità egli ha accennato.

Le considerazioni dell'onorevole Lanza dimostrano quanto importi che sia accelerata una triplice organizzazione, per la quale non si è ancora fatto nulla dopo che viviamo sotto il regime parlamentare.

Ci vuole l'organizzazione comunale, fuori della quale, come altri disse giustamente, è impossibile di avere una buona amministrazione di sicurezza pubblica. È del pari urgente l'organizzazione giudiziale. Uno dei motivi per i quali, come accennava l'onorevole Michelini, spesse volte manca la pena ai delitti rurali, è appunto perchè, attesa la loro molteplicità, essendone riservata, tutt'alvolta che hanno il carattere di delitti, la giurisdizione ai tribunali di prima cognizione, è quasi impossibile che quei tribunali se ne occupino, sopraccarichi come sono di affari civili che correzionali, ed i reati restano impuniti per difetto di giudici. Anche sotto questo aspetto preme che venga presto in discussione l'organizzazione giudiziale, onde vi siano giudici che possano provvedere alla guarentigia delle proprietà rurali. Nel progetto attuale si migliora la nostra condizione in questa parte, giacchè si estenderà d'alquanto la giurisdizione dei giudici di mandamento, e così molti casi non saranno portati al tribunale di prima cognizione. Ma questo non basterà ancora, perchè anche i giudici in molti mandamenti saranno nell'impossibilità di provvedere a tutte le istanze che loro potranno farsi in dipendenza della legge che stiamo votando. Resta poi l'organizzazione della forza di pubblica sicurezza, che è tuttora imperfetta e viziosa ben più ancora delle altre tra le suddette organizzazioni.

Circa le obiezioni fatte al progetto del Ministero, modificato come lo propone la Commissione, anche la gravità di queste obiezioni è stata apprezzata dalla Commissione; ma essa capiva che doveva fare una legge eccezionale, capiva essere questa la volontà della Camera ripetutamente dichiarata; a questa volontà la Commissione si è inclinata ed ha proposto ciò che le è parso più facilmente adottabile, e che presentava minori inconvenienti: ha creduto realmente di migliorare il progetto, non certo di eliminarlo, perchè ostavano le votazioni precedenti della Camera. Essa non ha riconosciuto che il Codice di procedura criminale, congiunte le disposizioni, che già sono state votate dalla Camera circa agli oziosi e vagabondi, poteva somministrare mezzi piuttosto larghi al Governo per provvedere allo scopo che egli si proponeva. Ma poichè il Ministero non ne ha abbastanza, la Commissione non crede che convenga di negargli qualche ulteriore concessione.

Circa l'emendamento del deputato Michelini, che vorrebbe estendere questa disposizione a tutti i reati in genere, sa-

rebbe questa disposizione troppo larga e assolutamente inammissibile. Ai reati ordinari le leggi attuali provvedono sufficientemente: la sola parte a cui la legislazione attuale non provvedeva sufficientemente, era riguardo agli oziosi, e riguardo a questi si è già provveduto, credo, con tutta quella larghezza che poteva desiderarsi.

Dunque adesso veramente la necessità di provvedere forse non ci sarebbe; ma il Governo ci domanda disposizioni speciali intorno ai furti di campagna, e la Commissione ha creduto di dovere aderire nel modo che si è già formulato: la Commissione conseguentemente persiste nella sua proposta.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero accetta la proposta della Commissione.

MICHELINI. Domando la parola. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Si è detto che sarebbe meglio che precedesse la legge sui comuni, sull'organizzazione giudiziaria, sull'organizzazione della guardia nazionale e via dicendo. Io lo ammetto, ma non è men vero che noi facciamo una legge urgente, vale a dire, che siccome quelle leggi richiederebbero molto tempo per essere discusse e sancite, così bisogna frattanto provvedere a cose speciali.

Del resto, queste ed altri simili ragioni che si sono addotte militerebbero non già specialmente contro il mio emendamento, ma contro la legge tutta quanta.

Se si deve provvedere ai furti di campagna, perchè non dobbiamo contemporaneamente provvedere per delitti maggiori? Mi si dice: provvedono le leggi. Signori, no.

Dopo che fu sancito lo Statuto, dopo che coi due articoli 26 e 27 fu guarentita la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio non furono fatte leggi le quali facilitassero le ricerche dei delitti, quindi avvi lo stesso motivo per estendere agli altri delitti quelle disposizioni che si vogliono prendere specificamente per i furti di campagna.

Fu anche detto che qui si tratta solo dei furti di campagna.

Ma qualora si accettasse il mio emendamento, si tratterebbe dei reati in genere senz'chè venga perciò sconvolta l'economia della legge, la quale non è divisa in titoli o capitoli; solamente prima di quest'articolo avvi la rubrica dei furti di campagna.

Ebbene si sopprima questa rubrica, ed ecco sciolta la difficoltà.

PRESIDENTE. La invito a formulare in termini precisi questo suo emendamento.

MICHELINI. Io propongo che invece delle parole *sospette per furti di campagna*, si dica: *sospette per reati*.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Michelini.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

PROFFERIO. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, porrò ai voti la proposta paragrafo per paragrafo.

Incomincio dal paragrafo primo. (*Vedi sopra*)

MICHELINI. Propongo che si dica *abusivo pascolo* invece di *indebitato*.

SINEO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo primo paragrafo così emendato.

(La Camera approva.)

Viene il paragrafo secondo:

« Questa nota sarà dal giudice trasmessa al sindaco di ciascun comune, e verrà nella tornata di primavera e d'autunno

di ogni anno riveduta, ed, occorrendo, modificata dal Consiglio comunale. »

LANZA. Mi pare che siano troppo generiche le parole: « ciascun comune, » e che sarebbe quindi più conveniente dire: « ciascun comune del mandamento. »

SINEO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento Lanza.

PRESIDENTE. Il paragrafo sarebbe dunque così espresso: « Questa nota sarà dal giudice trasmessa al sindaco di ciascun comune del mandamento, e verrà nelle tornate di primavera e d'autunno d'ogni anno riveduta, ed, occorrendo, modificata dal Consiglio comunale. »

DEPRETIS. Domando la parola per avere una spiegazione. Dalla redazione dell'articolo quale è attualmente formulato, potrebbe forse nascere il dubbio, se il giudice di mandamento debba mandare la nota generale di tutte le persone sospette dei vari comuni che compongono il mandamento a ciascun Consiglio comunale, il che sarebbe affatto inutile.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Questo sarà oggetto delle istruzioni regolamentari che verranno trasmesse ai sindaci. Quindi non è necessario l'introdurre in questo paragrafo tale disposizione.

DAZZANI. Questo d'altronde è spiegato nel primo paragrafo, dove si dice che sarà tenuto distintamente per ciascun comune un registro; onde non può nascere il dubbio sollevato dall'onorevole signor Depretis.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo 2° paragrafo.

(La Camera approva.)

Viene il paragrafo 3. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Segue il 4. (Vedi sopra)

BROFFERIO. Io propongo che si debba dire: « il giudice provvederà a termini dell'articolo 1 della presente legge; » e ciò per due ragioni. Nell'articolo 1 si consacra l'appello; e qui non se ne parla più; son certo che la Camera, avendo adottato l'appello per gli oziosi, e per i vagabondi, non vorrà escluderne gli accusati per furti di campagna, sui quali si aggravano maggiori pene e più rigoroso procedere. In secondo luogo, nell'articolo 1 si dice: « sentito il denunciato nelle sue risposte, » e qui invece si direbbe: « nelle sue difese; » la qual cosa, porta una mutazione essenziale, che io non so se sia nella intenzione della Camera di sanare.

SINEO, relatore. La Commissione adotta la proposta dell'onorevole Brofferio relativa alla sostituzione della parola *risposte* alla parola *difese*. Nel resto non potrebbe aderire, non perchè voglia contrastare all'idea del signor Brofferio, ma perchè crede che vi sarebbe qualche incongruenza nel riferirsi semplicemente all'articolo 1, perchè questo richiede sottomissioni speciali che non potrebbero adattarsi a quelli sui quali gravita il sospetto di furti di campagna; la sottomissione di cui all'articolo 1 porta l'obbligo di darsi a stabile lavoro; ora ci sono ladri di campagna che hanno stabile lavoro. Non bisogna credere che i ladri di campagna siano sempre oziosi; anzi sono spesse volte uomini attivissimi, e sin troppo; è un eccesso di attività, che dopo d'aver lavorato sulla loro proprietà li spinge a lavorare su quella degli altri (*Ilarità*); in conseguenza per ciò che li concerne, la sottomissione di darsi a stabilire lavoro sarebbe inopportuna.

Quanto all'appello, la Commissione proporrà la soppressione dell'articolo che dichiarerebbe inappellabili le sentenze dei giudici in questa materia.

La Commissione si limita a proporre una modificazione nelle ultime parole dell'articolo, ove invece di dire *astenersi*

da simili reati, si è voluto dire: *dai reati pei quali fu annotato*.

Dunque il giudice, sentito il sospetto nelle sue risposte, o l'assolverà o gli farà passare sottomissione di astenersi dai reati dei quali fu annotato.

BROFFERIO. Mi soddisfa per un lato la accettazione della Commissione; ma invece di tornare a mettere in questione l'appello e di ripigliare una discussione che tornerà molto ad occuparci, sarebbe più spediente la redazione da me proposta. Del resto mi riferisco al parere della Commissione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non mi pare il caso di ammettere l'appellabilità nella specie di cui trattiamo. Quando si tratta di oziosità o di vagabondaggio sta bene che si sia accordato l'appello, poichè chi non è ozioso e che si è dato a stabile lavoro ed a vece di essere vagabondo rimane sempre nello stesso domicilio, potrà provarlo in grado d'appello, *non probata probando*; ma quando questo cittadino è riconosciuto come sospetto dal comune, cosa può fare questo individuo? Se è sospetto in genere di furti di campagna, non può negare di esserlo, perchè il fatto è provato dalle deliberazioni del comune. D'altronde poi, che necessità d'appello quando la lista è modificata ogni semestre? Qualora sur una persona nel semestre successivo non pesino più sospetti, essa sarà cancellata dalla nota, e sarà finita.

Il sistema d'appellabilità credo che intralcerebbe l'amministrazione e l'esecuzione della legge; e perciò penso che non s'abbia ad ammettere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo primo paragrafo:

« Il giudice sentito l'imputato nelle sue risposte, o lo assolverà; o gli farà passare sottomissione di astenersi dai reati pei quali fu annotato. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

Verrebbe ora l'articolo 22.

SINEO, relatore. La Commissione propone un altro ordine nel modo di collocare gli articoli.

Si passerebbe all'articolo 25, perchè in primo luogo si determinano gli effetti dell'annotazione in quanto a maggiori; pei minori si provvederà dopo, se così crede la Camera.

Venendo all'articolo 28, la Commissione a quest'articolo proporrebbe anche qualche modificazione.

Il primo alinea si lascierebbe come l'ha proposto il Ministero:

« Ove insorgano urgenti indizi che taluno degli individui, di cui all'articolo 21, ritenga legna, biade, od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il giudice procederà a perquisizione domiciliare; e nei comuni che non sono capoluoghi di mandamento, vi procederà il sindaco coll'assistenza di un consigliere. »

Dopo questo, verrebbe il nuovo periodo proposto dalla Commissione.

« A tale perquisizione dovrà immediatamente procedere il giudice, od il sindaco rispettivamente, quando vi sia denuncia accompagnata da sufficiente indizio per parte del danneggiato. »

CAGNARDI. Bisognerebbe prevedere il caso in cui il danneggiato non abiti il luogo dove successe il furto. Allora domando se saranno accettate per buone le denunce fatte a suo nome, non solo da' suoi agenti amministrativi, ma anche dagli agenti della pubblica sicurezza.

SINEO, relatore. L'onorevole deputato Cagnardi contempla il caso in cui non vi sia il danneggiato sul luogo stesso, ed allora egli trova naturale che possa il suo agente in sua assenza rappresentarlo. Questo è evidente, non vedo la ne-

cessità di specificarlo; già si sa che chiunque è incaricato di accudire agli interessi di una terza persona, può all'occorrenza rappresentare questa terza persona in ciò che concerne il suo interesse, di modo che l'agente rurale può tenere le veci del danneggiato, senza che sia necessario d'inserire nella legge una apposita spiegazione. La Camera vede che la Commissione in questo secondo paragrafo non fa che provvedere ad un caso speciale, in cui il proprietario sappia di essere stato danneggiato.

Per quanto poi riguarda ai furti in genere, e se vi sono sospetti che gravitano, senza che si possa specificare la proprietà sulla quale il furto è stato commesso, questo rientra nelle disposizioni generali proposte dal Ministero, ed alle quali la Commissione ha assentito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 25, quale lo propone la Commissione.

(La Camera approva.)

SINEO, relatore. V'è ancora l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Esso nel progetto ministeriale è così posto:

« Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro e si farà depositare lo stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune. »

SINEO, relatore. Si mantiene con una piccola modificazione, cioè aggiungendo alla parola *giustificata* le parole *in modo verosimile*, come stava nel precedente progetto ministeriale approvato dal Senato, cosicchè l'alinea sarebbe così concepito:

« Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, si farà depositare lo stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo alinea così emendato.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'articolo intiero.

(La Camera approva.)

L'articolo 26 viene così proposto nel progetto ministeriale:

« Chiunque dopo avere passata la sottomissione, verrà sorpreso nelle campagne, nei boschi, o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestato e tradotto nanti il giudice.

« L'indicazione della provenienza degli oggetti dovrà sempre essere precisa e pronta.

« L'allegazione di non sapere da chi siansi rinvenuti gli oggetti, d'averli trovati e simili, non escluderanno l'imputazione di furto. »

SINEO, relatore. La Commissione propone la soppressione degli ultimi due paragrafi; quindi, se il signor presidente credesse, si potrebbe mettere ai voti il primo paragrafo, qualora non vi siano obiezioni; solo invece di *chiunque*, credo sarebbe meglio dire: *chi dopo aver passato*, ecc.

DECANDIA. Chiederei una spiegazione alla Commissione, cioè se intese comprendere il bestiame nei frutti rurali.

SINEO, relatore. Certamente.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il furto di bestiame è punito dal Codice con pena maggiore.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ha ragione; quindi bisogna prescindere.

SINEO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

SINEO, relatore. L'onorevole Decandia vorrebbe applicare anche al bestiame la sanzione eccezionale che fa oggetto di questo provvisorio provvedimento.

Il furto del bestiame è qualificato e punito gravemente nel Codice penale; ma il Codice non contempla il caso di sospetto in materia di furto di campagna, caso a cui provvede questa legge.

Questa legge non colpisce il caso di furto dimostrato; essa colpisce il caso di presunzione di furto.

Una delle persone notate come sospette si trova sulla pubblica via con fieno, o frutta, o legna, o biade, ed ecco che tosto nasce una presunzione contro di essa, e che essa debbe giustificare la provenienza di questi oggetti onde dimostrare che non li ha rubati: ora, supponiamo che la medesima persona venisse trovata con bestiami parimente sulla pubblica via; in questo caso si può o non si può procedere contro di essa? Se sotto il nome di frutti di campagna si comprende il bestiame, veramente si potrebbe procedere; ma siccome potrebbe nascere il dubbio sulla estensione da darsi a questa parola, se si vuole che sia compresa, bisognerebbe in questo caso dirlo esplicitamente, che altrimenti non lo sarà, e le persone sospette potranno possedere questo bestiame, senza che sia lecito domandare loro dove l'abbiano preso. Ora, la Camera vede bene quale sia lo stato della questione.

DECANDIA. Io sono del parere del relatore della Commissione. Ho voluto accennare a questa difficoltà, perchè questa legge, come generale, essendo anche applicabile alle provincie insulari, e colà essendovi ancora del bestiame vagante, accade soventi volte che vi sono dei villici che ne vanno rubacchiando a destra ed a sinistra, e non sanno veramente indicarne la provenienza, e di cui sarebbe difficilissimo verificare l'origine.

Io credo che sarebbe conveniente, che quei tali che sono già sospetti per furto e che si trovano possessori di questo bestiame siano compresi in questa legge e possano essere in vigilati nelle loro ruberie.

Perciò io crederei, acciò non vi possa più essere alcun dubbio, nel dichiarare questi furti di campagna, che si dicesse esplicitamente: « e altri furti rurali compreso il bestiame. »

MELLANA. Opino che non si possa accogliere l'aggiunta proposta dall'onorevole Decandia, a meno di ammetterla quale eccezione da applicarsi alla Sardegna ove la pastorizia è ancora così estesa, da avverarsi i fatti di vedere armenti sbrancati ed erranti. Ma in tutte le altre parti del regno non potrebbe applicarsi, sia perchè per tali furti provvede già il Codice penale ed in modo più severo di quello si sia fatto con questa legge; sia perchè tali furti non potendosi così facilmente commettere come quelli denominati di campagna, non vi è ragione per estendere ad essi questa legge di sospetti, giacchè allora tanto varrebbe il dire che l'uomo sospetto di furto di campagna debba rendere ragione di qualunque cosa si trovi avere presso di sè.

A mio avviso la Camera deve respingere la proposta del deputato Decandia, al quale consiglierai di recarsi nel seno della Commissione per esporre le ragioni che possono militare per proporre una disposizione eccezionale per la Sardegna. Ma, ripeto, ciò deve studiarsi in seno della Commissione, giacchè senza studi preparatorii è impossibile di potere annuire a tale sua domanda.

SINEO, relatore. La Commissione è d'avviso di respingere la proposta dell'onorevole deputato Decandia, perchè essa veramente teme che abbia nelle sue conseguenze troppa

estensione. Questo emendamento eccede evidentemente la necessità alla quale ha voluto provvedere il Ministero colla sua proposta; si tratta di furti di campagna che sono facili a commettere, e facili a nascondersi; in quanto al bestiame, se si parla di terraferma, la cosa non è così; il furto dà luogo a procedimento, ed i casi non sono così frequenti; se si parla della Sardegna, bisognerebbe esaminare più estesamente quale sarebbe la conseguenza di questa sanzione, e quindi io veramente non sarei tranquillo in votarla, e così neanche la Commissione.

Niente impedisce che si proponga od una legge speciale per il bestiame in Sardegna, oppure una legge generale circa il modo d'impedire il furto del bestiame; ma in questo progetto sembra molto più prudente di eliminare una simile questione.

MICHELINI. La Camera avendo respinto l'emendamento col quale io proponevo di estendere questo provvedimento a tutti i reati in genere, io non insisterò. Ma anche stando all'argomento, che unicamente ci deve occupare, dei furti di campagna, io dico che il furto di una bestia è pure un furto di campagna.

L'onorevole Mellana diceva che bisognerebbe limitare questa disposizione a quei siti dove vi ha la pastorizia; ma io osservo che nelle nostre campagne non vi ha sito in cui non si eserciti promiscuamente od alternativamente l'agricoltura e la pastorizia; quindi io crederei doversi ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole Decandia, senza la restrizione dell'onorevole Mellana.

Bensi crederei che la sede più opportuna di questo emendamento sarebbe stata nell'articolo precedente che abbiamo votato, in quanto che quest'articolo che stiamo discutendo si riferisce all'articolo di già votato.

Se la Camera stimasse rimandare questa legge, quando ne avrà terminata la discussione, alla Commissione, onde ne coordinasse gli articoli, essa potrebbe aggiungere la parola *bestiame* all'articolo già votato. Finchè non è succeduta la votazione per isquittinio segreto, questi piccoli emendamenti possono farsi.

Ad ogni modo io appoggio l'emendamento dell'onorevole Decandia.

PRESIDENTE. Osservo al signor Michelini che non basterebbe aggiungere la parola *bestiame* nell'articolo precedente, ma che sarebbe necessario aggiungere anche questa parola in tutti gli articoli che parlano di furti di campagna.

MICHELINI. Questo non è necessario per gli articoli nei quali si è parlato in genere dei furti di campagna, perchè nella generica designazione è anche compresa la specie dei furti del bestiame; ma siccome alcuni articoli sono discesi a specificazioni, così per questi soli articoli è necessario aggiungere anche quella relativa al bestiame. Del resto, se si volessero eliminare tutte le specie, sarebbe molto meglio.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Decandia, che vorrebbe si aggiungessero in quest'articolo anche i bestiami.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo come si trova nel progetto:

« Art. 26. Chiunque dopo avere passata la sottomissione verrà sorpreso nelle campagne, nei boschi, o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestato e tradotto nanti il giudice. »

(La Camera approva.)

La Commissione proporrebbe la soppressione degli altri due paragrafi di questo articolo:

« L'indicazione della provenienza degli oggetti dovrà sempre essere precisa e pronta.

« L'allegazione di non sapere da chi siansi rinvenuti gli oggetti, d'averli trovati e simili, non escluderanno l'imputazione di furto. »

SINEO, relatore. Dei due paragrafi di cui la Commissione propone la soppressione, l'uno contiene istruzioni agli agenti di polizia, e l'altro contiene istruzioni al giudice.

L'agente di polizia che troverà una delle persone iscritte nella nota con legna, biade od altri oggetti sulla strada, senza che sappia indicarne la provenienza, in modo almeno verosimile, la deve arrestare. Ecco un ordine semplice e preciso quale conviene ad un agente qualsiasi di polizia.

Invece la legge soggiungerebbe: « L'indicazione della provenienza degli oggetti dovrà sempre essere precisa e pronta. » Queste istruzioni date all'agente di pubblica sicurezza parvero troppo minute alla Commissione, e portare a carico dell'agente una specie di cognizione di causa che mai si concilia con la natura delle sue attribuzioni.

In quanto al paragrafo concernente il giudice, la Commissione è pur anche d'avviso che non bisogna dargli istruzioni sul modo di giudicare, dovendo egli ciò fare secondo che la sua coscienza gli detta: noi non possiamo dare delle norme al giudice; non dobbiamo entrare nei particolari delle speciali induzioni che possono riguardare la sua coscienza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di questi due paragrafi.

(La Camera approva.)

« Art. 27. Nei casi d'arresto preveduti dagli articoli 25 e 26, come in tutti i casi in cui il furto di campagna sarà altrimenti provato, se il valore degli oggetti sequestrati o rubati non eccede la somma di lire 20, ed i furti non sono accompagnati da circostanze aggravanti, o connessi con reati d'altro genere, gli arrestati saranno giudicati in via sommaria dal giudice del mandamento, il quale per la prima volta applicherà la pena degli arresti, con facoltà di estenderla anche al doppio del *maximum*, a termini dell'articolo 120 del Codice penale.

« In caso di recidiva, la pena sarà d'un mese di carcere, ed il nome del delinquente sarà iscritto colla qualifica di *ladro di campagna* sopra un cartello affisso all'albo pretorio, colla data della sentenza e colle pene pronunciate. »

SINEO, relatore. Questo articolo contempla due materie affatto distinte: contempla in primo luogo i sospetti intorno ai quali si è provveduto colla precedente deliberazione; in secondo luogo gli autori provati di piccoli furti: pareggia poi gli uni agli altri, e attribuisce la cognizione del reato al giudice di mandamento, e in quanto ai furti provati, attenua la pena portata dal Codice penale.

La Commissione crederebbe che quando la Camera intendesse di provvedere e all'una e all'altra materia, esse si dovrebbero distinguere; si dovrebbe cominciare a provvedere per quelli che sono semplicemente sospetti, e con quelle pene che il Ministero suggerisce, con qualche modificazione che si indicherà.

In quanto agli altri, la Commissione non sarebbe d'avviso di attenuare le pene portate dal Codice penale; e veramente quando tutti gridano sulla frequenza di questi furti, può parere un po' singolare che si vogliano rendere più lievi le pene.

Piuttosto potrebbe forse convenire di allargare la sfera della giurisdizione del giudice, appunto per i motivi che indicava da principio, poichè essendo così frequenti i furti di

campagna, ne nascerebbe che forse i tribunali non potrebbero per la molteplicità delle accuse provvedere. Ma a questo si potrà benissimo provvedere con altre disposizioni eccezionali e speciali; intanto la Commissione sarebbe d'avviso, in questi provvedimenti provvisori, di non eccedere i limiti della materia eccezionale cui si è avvisato coll'articolo 21.

Si tratta qui, in questo titolo, di quelli che sono dichiarati sospetti, che debbono passare sottomissione, che violano questa sottomissione; si tratta delle presunzioni che nascono dalla sottomissione violata; tutto questo è circoscritto entro i limiti della giurisdizione ordinaria dei giudici di mandamento. Lasciamo per ora intatte nel resto le altre giurisdizioni. Se si volesse sin d'ora estendere quella dei giudici, bisognerebbe risolvere moltissime questioni che non sono previste nel progetto del Ministero. Quali saranno le forme di procedimento da seguirsi davanti il giudice, allorchè egli dovrà pronunziare in materie correzionali? Saranno ammessi i difensori? Saranno pubblici i dibattimenti? Questi sono problemi di non facile soluzione, cui si provvederà con altra legge.

La proposta del Ministero darebbe al giudice soltanto la facoltà di applicare la pena degli arresti; la Commissione crederebbe molto più giovevole di lasciare nell'arbitrio del giudice di applicare o gli arresti o l'ammenda.

La Commissione pensò che, spesse volte, vi sono dei piccoli proprietari che lavorano, e stanno assai bene, e nullameno hanno questa tendenza al furto, di cui fanno un mestiere lucroso. Questi ladri si potrebbero reprimere più facilmente forse coll'ammenda che cogli arresti, ed è perciò che bisogna lasciare facoltà al giudice, secondo le circostanze e le persone, d'infliggere l'ammenda.

E per l'ammenda e per gli arresti, si lascierebbe al giudice facoltà di estenderli anche al doppio del *maximum* portato dal Codice penale.

Dietro queste considerazioni, il primo paragrafo emendato dalla Commissione sarebbe concepito in questi termini:

« Nei casi d'arresto preveduto dagli articoli 25 e 26, gli arrestati saranno giudicati in via sommaria dal giudice di mandamento, il quale, per la prima volta, applicherà pene di semplice polizia, con facoltà di estenderle al doppio del *maximum*, a termini dell'articolo 120 del Codice penale. »

PRESIDENTE. Do lettura di questa proposta. (*Vedi sopra*)

La Commissione vuole sopprimere il secondo alinea?

SINEO, relatore. No, signore. La Commissione propone ancora di sopprimere le parole *o rubati*, poichè ciò non risulta, ed è una sola presunzione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo che si debba persistere nella primitiva redazione, comprendendo cioè anche in quest'articolo il furto di campagna che sia provato in qualunque altro modo, che col semplice fatto descritto all'articolo 26.

Ma, si dice, quando il furto è provato, le pene sono alquanto maggiori, epperò debbono per questa parte mantenersi le disposizioni già vigenti, per cui l'imputato viene giudicato dal tribunale di prima cognizione, a vece che, secondo il progetto, non sarebbero giudicati da questo tribunale che gli individui i quali fossero colti in seconda recidiva.

Io stimo che si debba mantenere la redazione del progetto ministeriale, poichè è vero che in questo modo si diminuisce alquanto la pena del furto, ma giova pure avvertire che si tratta di furti che non eccedono le lire 20. Ora qual è il modo in cui si possa più convenientemente procedere? V'ha egli maggiore convenienza di rimettere avanti i tribunali di prima cognizione questi piccoli delitti e di vedere molti di essi an-

dare impuniti, o non è più conveniente di ottenerne una punizione celere ed esemplare sul luogo stesso del reato, la quale riescirà in tal modo molto più efficace che non quella che si fosse pronunziata dal tribunale di prima cognizione? Aggiungasi poi ancora la gravanza della spesa che ne viene al Governo ogni qualvolta deve fare trasportare i testimoni da un comune rurale al capoluogo della provincia dove risiede il tribunale di prima cognizione. E ciò perchè? per un furto di lire 20?

Noti di più la Camera che, in materia di furti di campagna, per giungere al valore di lire 20 vi vogliono qualche volta tre ed anche quattro di tali furti, poichè il ladro di campagna vive benissimo la sua giornata, quando anche non rubi che pel valore di 30 soldi, di due lire od anche meno.

Quindi io credo che comunque il furto sia provato, vi sia sempre convenienza di estendere in questo caso la giurisdizione del giudice di mandamento per ottenere una punizione più pronta e più esemplare, perchè data sul luogo stesso del furto.

SINEO, relatore. La Commissione, come ha inteso il signor ministro, non è opposta al principio che tenderebbe ad estendere la giurisdizione dei giudici; e se la Camera lo crede, la Commissione non ha difficoltà di formolare una disposizione speciale; ma crede che non si debbono confondere queste due condizioni affatto diverse; altra è la condizione di colui che cade solo sotto una presunzione la quale si ammette per obbedire ad una necessità che si crede esistere, ma che sicuramente si allontana dai principii generali del diritto criminale.

Dunque, senza volere rifiutare al signor ministro questa disposizione, la Commissione si riserverebbe di formularla in un articolo successivo. Mi pare che anche per maggiore facilità nella discussione si potrebbe cominciare a votare sulla proposta della Commissione come è redatta.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Colla riserva di formolare una disposizione a questo riguardo, non avvi difficoltà d'accettare la redazione della Commissione; ma mi parrebbe molto più semplice di accettare l'articolo siccome venne proposto dal Ministero.

SINEO, relatore. Non è giusto che sia punito egualmente colui contro il quale esistono prove decise, che è un ladro riconosciuto, e colui contro il quale non milita che una presunzione, la quale, lo ripeto, si allontana dai principii generali del diritto criminale, e che provvisoriamente adottiamo per legge di necessità.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se non confondiamo la presunzione legale col fatto della prova, s'ingenererà nelle popolazioni l'idea che si commettano ingiustizie, poichè per lo stesso furto un imputato sarà giudicato in un modo od in un altro, se la prova avrà cambiato. Credo quindi assolutamente di dover persistere, perchè la disposizione sia unica e generica. Chi cade in questa presunzione deve ritenersi per ladro, e essere punito nello stesso modo nel quale lo è colui, il di cui delitto è legalmente provato.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso la proposta del Ministero e quella della Commissione. Quest'ultima vorrebbe in quest'articolo provvedere solo ai casi in cui vi è unicamente la presunzione legale, e stabilisce la penalità che in essi dovrà applicarsi, riservandosi di formolare un altro articolo, con cui stabilire apposita penalità pel caso di prova positiva del reato. Il Ministero crede invece che in questo articolo stesso si debba contemplare ed il caso di prova positiva ed il caso in cui la prova sia appoggiata unicamente alla presunzione legale, e stabilisce sì per un caso che per l'altro la stessa penalità.

SINEO, relatore. È d'uopo che la Camera abbia bene sott'occhio tutte le conseguenze di questa fusione, dirò così, nella quale il signor ministro vuole persistere. In primo luogo la proposta del Ministero tende ad attenuare la pena portata attualmente dal Codice penale, rispetto ai furti d'oggetti d'un valore non eccedente le lire 20; è necessario dunque che la Camera veda se in certe circostanze si debba attenuare queste pene.

In secondo luogo, pareggiandosi la presunzione col fatto della prova bisogna concludere che anche quando esisterà una semplice presunzione, si dovrà andare dinanzi al tribunale di prima cognizione.

Il progetto non dice che a pena maggiore vada soggetto questo presunto ladro, quando è maggiore il valore degli oggetti sequestrati. Il Ministero non propone di aggravare la pena, quantunque la somma ecceda le lire 20, quando non c'è che semplice presunzione, ma allora vuole che sia giudicato dal tribunale di prima cognizione. Si faranno dunque dei dibattimenti solo per questa presunzione, la quale non porterà che la pena dell'ammenda o degli arresti; sarà l'unico caso per cui si aprirà un dibattimento formale davanti il tribunale di prima cognizione, per conoscere se si debba applicare la pena degli arresti o dell'ammenda; e questo è affatto eccezionale. Recederemo, senza giusto motivo, dalle norme della procedura penale.

Dunque, per evitare questa, che sarebbe piuttosto una confusione che una fusione, sarebbe meglio distinguere.

La Commissione, lo ripeto, non dissente dall'estendere la giurisdizione dei giudici di mandamento nel modo che si crederà necessario, ma facciamolo separatamente. Distinguiamo i presunti ladri da quelli provati tali, distinguiamo quelli ai quali lo stesso signor ministro non propone di infliggere mai una pena maggiore di quelle di semplice polizia, salvo il caso di recidiva, distinguiamoli da quelli i quali sono nel Codice penale contemplati come colpevoli di veri delitti, puniti con pene correzionali.

Il signor ministro teme che nelle popolazioni, quando vedano punirsi in modo diverso il ladro presunto e il ladro reale, si possa ingenerare l'idea di una ingiustizia; ma le popolazioni, credo, capiranno questa distinzione, che diverso è il caso di un fatto assolutamente provato da quello in cui uno si trovi in una condizione eccezionale, per cui obbedendo ad una legge di necessità, abbiamo creduto di aprire la via ad una semplice presunzione. Tutti capiranno la differenza che esiste tra una presunzione ed una prova assoluta.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Nel persistere nelle precedenti mie osservazioni, io credo pure di dovere instare perchè si mantenga la primitiva espressione, proposta dal Ministero, la quale tende a stabilire le penalità, cioè: « nella pena dell'arresto. » La pena degli arresti quantunque non sia come quella del carcere, e per il tempo e per il modo, è pure sempre una detenzione. Che se si lasciasse al giudice la facoltà di punire anche con semplice ammenda, cioè con una pena che non è afflittiva, come quella degli arresti, credo che si toglierebbe molta efficacia alla legge. I furti non si riscattano col pagamento di una somma.

PRESIDENTE. Porrò prima ai voti la proposta della Commissione. (Vedi sopra)

(La Camera rigetta.)

Porrò ai voti la proposta del Ministero.

GIANONE. Chiederei al signor ministro che avesse la compiacenza di dirmi che cosa si dovrà fare quando si sia nei casi preveduti dagli articoli 25 e 26, e il valore degli oggetti sequestrati ecceda le lire 20; giacchè in quest'articolo non

si provvede fuorchè nel caso in cui gli oggetti sequestrati o rubati, non eccedano le lire 20.

BELLONO. Credo convenga porgersi ragione delle considerazioni che poterono dettare le disposizioni che si riscontrano nell'articolo 27 del progetto. Ritenga la Camera che questi furti di campagna e questi reati che sono contemplati in questo titolo erano pure già contemplati e puniti con una penalità più grave nel Codice penale. Che cosa adunque si è voluto fare col progetto ministeriale? Si è voluto separare alcuni furti dalla legislazione comune; si è voluto accelerare ed assicurare meglio il corso della giustizia repressiva, attribuendo la cognizione di questi reati al giudice di mandamento, a vece che prima la giurisdizione ne era devoluta al tribunale di prima cognizione; si è voluto ad un tempo per i furti minimi alleviare la pena.

Nella legislazione comune, questi furti cadevano sotto il disposto del paragrafo 2, sezione 3, titolo 10, libro 2 del Codice penale, dove si dice, agli articoli 673 e 674: « Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di frutti staccati dal suolo, o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari, di assi, di piante nei vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, negli stagni od in altri siffatti luoghi, di mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica, o nelle campagne, o sulle strade, sulle fiere, sui mercati, od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, se è stato commesso di giorno, e non minore di sei mesi se di notte.

« Art. 674. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, i furti commessi nelle campagne di frutti, di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno. »

Dunque in punto di fatto è a ritenersi come cosa costante che i reati di cui noi ci occupiamo, e che costituiscono soltanto alcune specie di furti di campagna, sono contemplati nella nostra legislazione penale anzichè in regolamenti speciali di polizia.

Il Ministero ha pensato (almeno così si deve credere indagando lo spirito delle disposizioni contenute nel suo progetto), ha pensato fosse cosa opportuna di distrarre alcuni furti minimi dalle categorie di quelli che si contemplano nella legislazione penale, e di farne oggetto di una disposizione speciale nella legge di sicurezza pubblica. Necessariamente doveva in questo sistema diminuire il grado di pena, poichè voleva attribuire al giudice di mandamento la cognizione di questi reati, onde ottenere il più celere compimento di giustizia.

Ciò posto, io credo che volendosi punire gli uni e gli altri, non sia il caso di stabilire nell'articolo 27 una esplicita distinzione tra i furti constatati in linea di presunzione per provenienza sospetta, ed i furti altrimenti provati, poichè non sarebbe conciliabile coll'idea di giustizia che per un furto meno provato si possa incorrere in una pena eguale a quella che si applica ad un furto più legalmente provato. Non si può ammettere l'idea che intervenga condanna o pena, quando il giudice che è tenuto a pronunziarla, non abbia intima convinzione della realtà del reato.

Si dirà per avventura che ammesso l'articolo quale è formulato nel progetto ministeriale, non si provvede contro gli autori dei furti di campagna, quando l'oggetto derubato ecceda il valore di lire 20. Il progetto in verità non vi provvede; quindi io crederei essere opportuno, per maggiore chiarezza e per evitare ogni dubbio in avvenire, il soggiungere in fine dell'articolo: « Per i furti eccedenti il valore di lire 20, o non contemplati negli articoli precedenti, si osserveranno le disposizioni del Codice penale. »

PRESIDENTE. Quest'aggiunta si discuterà quando sarà votata la proposta del Ministero.

AGNÈS. Parlo in appoggio della proposizione del Ministero. Io credo che nulla vi abbia nelle nostre leggi che sia contrario a questa disposizione. Nell'articolo 674 del Codice penale si dice: « I furti commessi nelle campagne di frutti, di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno. » È vero che qui la legge porta la pena del carcere; ma vi è poi l'articolo 729 che dice: « Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere, o della multa per reati commessi tanto contro le persone, che contro le proprietà, se concorrono circostanze attenuanti, è pure fatta facoltà al giudice di discendere alle pene di polizia. » Dunque io credo che quest'articolo possa stare con questa sola modificazione: « nei casi di arresto come pure nei furti di campagna previsti dall'articolo 674 del Codice penale, ecc. ».

GIANONE. L'onorevole Bellono, rispondendo alla difficoltà da me accennata, diceva che si può rimediare alla mancanza coll'aggiunta di un semplice alinea dove i casi di oggetti, il cui valore ecceda le lire 20, si rimandino alle disposizioni generali del Codice. Osservo che questo si può benissimo riferire ai casi di furti legalmente provati, ma non ai casi di furti non assolutamente provati, ma solamente presunti a termini di questa legge. Quanto a questi bisogna assolutamente che la disposizione che noi stiamo votando non si limiti ai valori inferiori a lire 20, ma si estenda a tutti i casi, qualunque sia il valore degli oggetti sequestrati.

Consequentemente, siccome la Camera ha già deciso di non ammettere il sistema della Commissione che voleva distinte le due idee, e siccome noi vogliamo fare qualche cosa per tutti i casi in cui non ci sia altra prova fuorchè quella che si desume dalle circostanze accennate negli articoli 25 e 26, perciò non ci rimarrebbe altro a fare fuorchè modificare la disposizione di questo alinea nei seguenti termini:

« In caso di arresto provato dagli articoli 25 e 26, come in tutti i casi di furti di campagna, ecc. »

Come vede la Camera, questa redazione comprenderebbe tutti i casi di arresti in dipendenza degli articoli 25 e 26, qualunque sia il valore dell'oggetto per cui seguì l'arresto; più comprenderebbe i furti provati in altro modo; inferiori a lire 20.

In questo modo si otterrebbe senza pericolo di confusione l'idea del Ministero, e quella della Commissione.

SINEO, relatore. L'onorevole Gianone ha spiegato la cosa, e la Commissione accetta questo emendamento.

Il Codice penale non dà ai tribunali la facoltà di punire alcuno sopra una semplice presunzione; egli provvede coll'articolo 673 citato dall'onorevole Bellono a vari casi di furti: ma bisogna che questi furti siano provati nelle forme ordinarie, altrimenti il tribunale non provvede. Tuttavolta che non c'è la prova di un reato speciale, ma solo una presunzione risultante dalla legge attuale, il giudice di mandamento debbe conoscerne.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che col prolungarsi della discussione si vada appunto incontro a quella confusione che prima non vi era.

Diffatti, come si esprime l'articolo 26? Esso dice: *chi, dopo avere passata la sottomismissione, verrà sorpreso, ecc., sarà tradotto dinanzi al giudice.* Che cosa farà il giudice? O il valore del furto non eccede le lire 20, e pronuncierà a termini dell'articolo 27; o il furto eccede le lire 20, ed in tale caso istituirà un procedimento, e rimanderà l'inquisito al tribunale competente.

Il tribunale lo condannerà, o no, secondo che troverà provato o non provato il furto, ma quale è, in una parola, l'interesse che si contempla in quest'articolo? È di dare qualche misura eccezionale con cui reprimere i continui furti che molestano i proprietari, quei furti che sono di tutti i giorni, di tutti i momenti; sono questi i reati che la presente legge intende di punire. Quando poi la loro entità ecceda le lire 20 sottra il diritto comune, ed io non vedo che vi sia confusione veruna.

Io vedo qui un provvedimento quale il Ministero se l'era immaginato, nè per vero potrei concepirlo diversamente; se il furto è minore di lire 20, procederà il giudice di mandamento; se è maggiore, lo giudicherà il tribunale di prima cognizione.

MELLANA. La confusione che il signor ministro teme s'ingeneri in questa discussione, se non m'inganno, è già abbastanza ingenerata, per potere domandare alla Camera, giacchè la Commissione non ha ancora ultimato il suo lavoro, l'invio alla medesima per ulteriori studi del presente articolo.

La Camera si disporrà ad assentire a questa domanda ove ponga mente alle gravi questioni che s'intende di definire con questo articolo. Il ministro vorrebbe diminuire le pene portate nel Codice penale contro i ladri convinti per accumarli nelle più miti disposizioni che si vorrebbero stabilite contro coloro che sono soltanto sospetti. In tale modo s'innalzerebbero al grado di prova i meri indizi. Tale comunanza lede apertamente la giustizia.

L'onorevole deputato Agnès faceva bensì osservare che non si viola il Codice, stantechè all'articolo 729 era riservato al prudente arbitrio del giudice di discendere alle pene di polizia correzionale in alcuni casi.

Ma io osservo che colà è una facoltà lasciata, e giustamente al prudente arbitrio del giudice; qui invece è la legge che ingiunge al giudice di applicare a tutti i casi nei quali il furto non oltrepassa le lire 20 mere pene di polizia, il che vuole dire che si deroga al Codice stesso; è ciò che la Camera deve bene comprendere.

Ma il signor ministro diceva che si tratta dei soli furti che non oltrepassano le lire 20. Ma di grazia, crede esso il signor ministro che i furti di campagna, presi separatamente, oltrepassino sovente un tale limite? Per me credo che la più gran parte di tali furti stanno al disotto di tale limite: quindi sarebbero ben pochi i furti che rimarrebbero sotto il disposto del Codice penale.

Altra grave divergenza fra la Commissione ed il ministro si è quella che il ministro vorrebbe applicare a tali reati la sola pena degli arresti, quando invece la Commissione vorrebbe si potessero applicare promiscuamente quella degli arresti e quella dell'ammenda, e questa è cosa che richiede maturo consiglio. I legislatori hanno sempre applicate le pene pecuniarie tuttavolta si trattò di reprimere reati promossi dall'avidità dell'altrui. Insisto quindi pel rinvio di quest'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mellana.

(È appoggiata.)

DEPRETIS. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Vorrei aggiungere alcune parole nell'intendimento di dimostrare come a mio senso la proposta dell'onorevole mio amico Mellana meriti di essere accolta dalla Camera.

La legge che stiamo discutendo non è di poca importanza, importa quindi di averla, per quanto è possibile, bene fatta.

Bisogna osservare che si tratta di due casi affatto distinti: cioè del caso in cui si hanno del reato semplici indizi, i quali sono dalla legge elevati al grado di prove, e del caso in cui vi ha un delitto, il quale deve venire accertato, provato e giudicato secondo le norme ordinarie della legge comune. La difficoltà verte, nel primo caso, su quei reati d'eccezione che non sono provati che per presunzioni e per indizi in questa legge stabiliti; e seguitando il sistema del Ministero, cioè chiamando il tribunale di prima cognizione a conoscere e giudicare di questi speciali reati, rimarrà sempre a vedersi in qual modo ei dovrà accertare le prove dei reati per pronunziare il giudicato. Il tribunale di prima cognizione non può regolarmente procedere che sulle prove a termini della legge comune; io non so in quale conto potrà tenere questo nuovo genere di prove, che sono stabilite in questi casi speciali per questa nuova legge.

Si dovrebbe conoscere di un reato, il quale, secondo il valore delle cose sequestrate, sarebbe giudicato dal giudice di mandamento, o piuttosto dal tribunale di prima cognizione. Ma il tribunale di prima cognizione non ha nella legge le norme né il potere per pronunziare la condanna, perchè non troverà le prove legali del reato.

La Camera vede che queste sono difficoltà di non lieve momento; oltre a ciò si crede conveniente estendere maggiormente la giurisdizione dei giudici di mandamento anche in fatto di reato comune; sarebbe maggiore chiarezza distinguere in diversi articoli le disposizioni relative a reati che si accertano con prove diverse, e sono realmente differenti tra di loro. Si potrà estendere la giurisdizione dei giudici di mandamento, si potrà limitare la cognizione dei reati alla somma quale è proposta dal Ministero; tutto questo, se la Camera crede, si potrà fare, ma conviene farlo in disposizioni separate, che così la legge diventerà più chiara e si eviteranno gl'inconvenienti che s'incontrerebbero senza dubbio adottando la redazione del Ministero.

Credo dunque che sia utile il rimandare la legge alla Commissione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi reputo in debito di oppormi al rinvio, ed è inutile che io ne spieghi i motivi; ma per rispondere al deputato Depretis gli osserverò che ove egli creda che noi abbiamo fatto gran cosa a stabilire questa presunzione, s'inganna, imperocchè noi non abbiamo fatto che una cosa semplicissima.

Va convinto il signor Depretis che i tribunali esigano sempre due testimoni di veduta per accertare il furto legale? Gli indizi accumulati bastano per fare buona prova. Vedrà solamente il tribunale se vi sono indizi accumulati che facciano prova, ed io gli prometto che colui che fu dato per sospetto dal giudice, che fu confermato come tale dal comune, che fu obbligato a passare sottomissione, che dopo tutto ciò è incontrato in campagna con frutta, che richiesto di dire dove le abbia prese non sa dichiararlo, io gli prometto, dico, che qualunque tribunale lo condannerà; non c'è legge che impedisca la condanna. Di che cosa si tratta qui? Si tratta di estendere la giurisdizione dei giudici di mandamento pei furti che non eccedono le lire venti; tutta la questione è qui.

Per queste ragioni è inutile di rinviare alla Commissione un progetto il quale in tale parte è conforme a quello primitivo del Ministero, ed a quello che è già stato adottato dal Senato e sul quale la Camera parmi possa senza veruno inconveniente deliberare.

PRESIDENTE. La proposta del signor Gianone, che è stata adottata dalla Commissione, pare che spieghi l'idea del signor ministro in quanto estende la competenza del giu-

dice di mandamento a tutti i casi che si appoggiano alla semplice presunzione portata dagli articoli 25 e 26, e di più a quei casi di furti non eccedenti le lire 20, e non accompagnati da circostanze aggravanti.

Il signor Depretis persiste nella sua proposta?

DEPRETIS. Vi persisto.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti la proposta di rinvio alla Commissione fatta dal signor Depretis.

(Non è approvata.)

Ora porrò ai voti la proposta della Commissione.

SINRO, relatore. Prego la Camera a volere porre una seria attenzione a questa questione: qui non si tratta d'amor proprio; vogliamo fare una legge, la quale non sia contraddicente nei suoi termini, che non dia luogo ad assurdi.

Ora, se non si modifica la proposta del Ministero, almeno nel senso proposto dall'onorevole Gianone, si dà realmente luogo ad assurdi. Tutti i proprietari sanno come siano frequenti i furti rurali nella stagione dei raccolti; ed ognuno vede quanto siano facili i furti eccedenti il valore di lire 20, per esempio i furti di foglia di gelso, di uva, di grano. Non si ruba mica sempre allo stesso proprietario; cinque rubbi di foglia da una parte, per esempio, cinque dall'altra, e via dicendo, ognuno comprende che bastano 25 o 30 rubbi di foglia di gelso per eccedere la somma di lire 20, secondo il prezzo di essa, in molte provincie.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io accetto questa redazione.

SINRO, relatore. Se l'accetta non ho più nulla a dire.

MELLANA. Invece di *pena degli arresti*, proporrei che si dicesse *pena di polizia*.

MANTELLI. È lo stesso.

PRESIDENTE. Comincerò per porre ai voti la prima parte.

BELLONO. Qui si contemplano due casi, ed in entrambi si dà la giurisdizione al giudice di mandamento di provvedere.

Per uno dei casi, che è il secondo, questa giurisdizione è circoscritta alla circostanza in cui il valore del furto sia non maggiore di lire 20; pel primo caso questa condizione non si riscontra.

Ora io osservo che in questo sistema quando si sarà proceduto per un furto nei termini degli articoli 25 e 26, ed il valore del furto eccederà la somma di lire 20, se noi adottiamo l'emendamento che ci viene proposto, la giurisdizione starebbe nel giudice, qualunque sia il valore dell'oggetto. Io prego la Camera ad apprezzare questo sistema.

PRESIDENTE. Certo, secondo lo spirito della proposta sarebbe così.

SINRO, relatore. La Camera riconoscerà che non c'è inconveniente. Qui non si tratta di un furto, si tratta talvolta di molti piccoli furti. Gli abitanti delle campagne che sono dediti a questa vita che cosa fanno? Prendono un po' di foglia, per esempio, in un sito, ed un po' di foglia in un altro; radunando tutto questo insieme, riempiono le loro case di foglia da potere mantenere una certa partita di bigatti. Ecco quello che accade. È facile che rubacchiando da un lato e dall'altro, vengano a raccogliere foglia per la somma eccedente le lire 20; e così per l'uva, per biada, ecc.

Ora si tratta solo di una presunzione che questi sia un uomo dedito ai furti, giacchè presso di lui si trova roba di cui non si sa la provenienza. Ora questo è un delitto. Delitto previsto dal Codice penale? No. È creato colla legge attuale. E questo delitto creato colla legge presente ha una sanzione nel Codice penale? No, perchè il Codice penale non lo prevede. Vi è una sanzione in questa legge. La legge che cosa dice? Dice che saranno questi condotti davanti al giudice e

poi bisogna che dica che cosa il giudice debba fare. Secondo il progetto del Ministero, se il valore di questi oggetti ritrovati (notino sempre la distinzione fra gli oggetti trovati e gli oggetti rubati, perchè anche cinque soldi per ogni furto durante la vita rubacchiosa di questo individuo un totale di lire 20), se il valore di questi oggetti ritrovati è inferiore di lire 20, il giudice lo punisce cogli arresti, come porta l'articolo; e se il valore degli oggetti ritrovati eccede le lire 20, chi punisce?

Il signor ministro dice che si farà fare giustizia dal tribunale. Ma, signori, volete ammettere questo assurdo, che quando si trova foglia per 18 lire sia punito dal giudice, e quando se ne trova per 20 lire e mezzo, allora bisogna istituire un procedimento, tenere quindi pubblici dibattimenti nanti il tribunale di prima cognizione, che abbia l'imputato il suo difensore, che dopo tutte queste formalità il giudice debba assolverlo, giacchè il tribunale non può usare delle facoltà che non gli avrete date? Ecco l'assurdo che bisogna evitare.

Se dunque il Ministero adotta l'emendamento del deputato Gianone, non vi è difficoltà; ma se non l'adotta, bisogna formulare qualche altra disposizione, perchè la legge sarebbe mancante, darebbe luogo ad assurdi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Qui c'è qualificazione della legge, quando distingue i furti del valore di lire 20 da quelli che lo eccedono; ora l'alinea dell'articolo 654 dice che: « La circostanza del valore si verifica eziandio nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone ed in danno di una o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudizio. »

Quando si ritrova un valore eccedente le lire 20, ma composto in diverse riprese, in diversi furti, la giustizia procede come se si trattasse di un furto solo; e quando è il caso appunto in cui si è rubato per un valore eccedente le lire 20, si deve allora invocare il diritto comune, a termini dell'articolo che proponiamo.

PRESIDENTE. Dunque ritratta la sua adesione?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io la ritiro, perchè porterebbe altre conseguenze che non aveva in sul momento prevedute.

PRESIDENTE. Intanto pongo ai voti la proposta della Commissione per la prima parte. (*Vedi sopra*)

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Ora rimane a deliberare sopra la penalità.

L'articolo proposto dice: « ... il quale per la prima volta applicherà la pena degli arresti, con facoltà di estenderla anche al doppio del *maximum* a termini dell'articolo 120 del Codice penale. »

Il signor Mellana propone che si dica: « ... il quale per la prima volta applicherà pene di *semplice polizia*, con facoltà, ecc. »

La Commissione mantiene la sua proposta?

SINEO, relatore. La Commissione intendeva di proporre lo stesso emendamento che è stato formulato dal signor Mellana.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Mellana...

SINEO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

SINEO, relatore. È bene che la Camera abbia presente che la Commissione propone di dare al giudice maggiore latitudine di quella che gli sarebbe data dal progetto ministeriale, e non concede solo maggiore latitudine per alleggerire la pena, ma anche per aggravarla, poichè a termini del Co-

dice penale si può congiungere la pena degli arresti con quella dell'ammenda.

La proposta adunque della Commissione è più efficace, e lascia alla savièzza del giudice il riconoscere se sia più opportuna l'ammenda o l'arresto. Questo dipende dalle circostanze e dalle persone. Se si arresta uno che non possiega nulla è inutile infliggergli l'ammenda, poichè non la pagherà, bisogna dunque necessariamente venire agli arresti. Alcune volte il giudice potrà capire che l'arresto è più efficace; altre volte riconoscerà più efficace l'ammenda; quando poi siano gravissime le presunzioni, e sia necessaria una pena più grave, allora potrà congiungere le due pene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione del signor Mellana, accettata dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Ora viene il secondo alinea del progetto della Commissione:

« In caso di recidiva, la pena sarà d'un mese di carcere, ed il nome del delinquente sarà iscritto colla qualifica di *ladro di campagna* sovra un cartello affisso all'albo pretorio, colla data della sentenza e colle pene pronunciate. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ora io chiedo alla Commissione se colui che avrà commesso un furto eccedente il valore di lire 20 non sarà punito che colla pena degli arresti?

Questa è la conseguenza della proposta del deputato Gianone.

Mi vedo, per verità, in istretto dovere di proporre che questo articolo sia rimandato alla Commissione, perchè in una nuova redazione essa v'introduca questo pensiero, che quando il valore ecceda le lire 20 il giudice possa rimettere l'inquisito al tribunale, perchè altrimenti si potranno effettuare furti di un valore di 200 o 300 lire ed incorrere in lievi punizioni.

Io sostengo che questa non può essere l'intenzione della Camera; per me reputo la proposta del deputato Gianone tale da rendere inefficace tutta quanta la legge che vogliamo votare.

GIANONE. Io persisto a credere che la deliberazione presa dalla Camera non pecchi d'inconsequenza come suppone il signor ministro. Se si tratta di furto provato con tutti i mezzi ordinari stabiliti dalla legge, in tale caso il processo sopra questi furti non uscirà dalle mani del giudice quando il valore non ecceda le lire 20. Quando poi il valore dell'oggetto derubato sorpasserà questa cifra, allora si procederà contro l'inquisito dal tribunale competente.

Ma se si tratterà di un individuo, nella di cui casa si trovino prodotti di campagna eccedenti il valore di lire 20, senzachè se ne possa provare positivamente la provenienza furtiva, io sostengo che per questo caso non si potrebbe condannare tale individuo dal tribunale; eppure io credo che sia nostra intenzione che qualche cosa si faccia anche in questo caso.

L'onorevole signor ministro diceva: datemi un individuo il quale sia stato compreso nella nota dei sospetti, e nella casa del quale siansi rinvenuti oggetti dei quali voglia indicarne la provenienza, ed io vi prometto che i tribunali lo condanneranno. Io non so precisamente che cosa faranno i tribunali in questo caso; so bensì, che ove io fossi giudice, qualora fosse davanti a me un imputato che si ostinasse a dire: « io non ho rubato, ma non voglio indicare la provenienza di questi oggetti, io sarei costretto a dirgli, io sono convinto nell'animo mio che voi siete colpevole, ma non posso condannarvi per mancanza di prova legale. (*Oh! oh! — Segni di dissenso*)

All'effetto di evitare questo pericolo io ho proposto, che anche nei casi di valori eccedenti le lire 20 si facesse tuttavia luogo alla pena da infliggersi dal giudice di mandamento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'idea e lo spirito di questa legge era, che quando il valore del frutto arriva alle lire 20 ed offre la presunzione che io feci equivalere ad una prova, la presunzione portasse la pena dell'arresto; ma l'idea di questa legge non era, che per questa presunzione si pronunciasse senz'altro l'arresto, troncando il corso all'istruttoria, che può dare luogo alla scoperta di un delitto portante la pena del carcere, od anche dei lavori forzati.

Se perchè il giudice in occasione di uno di questi reati deve condannare agli arresti, la procedura è troncata, non si verrà mai a capo di scoprire le prove del delitto; insomma vi sono mille inconvenienti che compromettono l'amministrazione di una retta giustizia.

Quindi io prego la Camera a rimandare questo articolo alla Commissione perchè procuri di togliervi queste che io non temo dire vere assurdità.

GIANONE. Aggiungo a complemento della mia idea, che qualora al giudice mentre procede a termini dell'articolo che stiamo discutendo, occorresse di vedere legalmente provato un furto di valori di campagna il cui valore eccedesse le lire 20, il processo passerebbe naturalmente al tribunale di prima cognizione, cosicchè io sono d'avviso, che l'inconveniente temuto dal signor ministro non possa avere luogo.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone qualche emendamento?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io propongo il rinvio alla Commissione, perchè credo che sarebbe impossibile di improvvisare un emendamento.

GIANONE. La Commissione non si oppone a questo rinvio.

PRESIDENTE. Porrò ai voti il rinvio alla Commissione.

Prima però osservo che il deputato Franchi ha pure proposto or ora la soppressione di quest'alinea secondo. Se la Camera adotta questo rinvio, parmi debba anche intendersi adottato nella parte che riflette quest'alinea secondo.

SINEO, relatore. La Camera riconoscerà facilmente che può deliberare sull'ultimo alinea.

In quanto al rinvio del primo paragrafo, la Commissione non dissenterà certamente di esaminare se sia il caso di aggiungere qualche disposizione; ma non può ammettere tutti i dubbi ed i pericoli che crede vi siano il signor ministro. Quando avvi luogo a procedimento correzionale o criminale, il Codice di-procedimento penale provvede, e provvede in modo che non sia in facoltà del giudice minore d'impedire che la pratica si maturi presso i maggiori giudici, quando si tratti di materia di loro competenza.

In quanto all'ultimo paragrafo, la Commissione ha fatto calcolo dei motivi che probabilmente hanno indotto l'onorevole Franchi a fare la sua proposta soppressiva, ma non ne ricava una così estesa conseguenza.

Crede la Commissione che sia necessario di provvedere al caso di recidiva; che pel caso di recidiva non bastino le semplici pene di polizia ordinate dall'articolo precedente, e che bisogna dare al giudice facoltà d'infliggere una pena più grave della prima volta.

Gli abbiamo dato per la prima volta la facoltà d'infliggere il *maximum* delle pene di semplice polizia; quando vi sarà recidiva è necessario che possa allargare ancora la pena, e per questo la Commissione propone di formolare l'ultimo paragrafo in questi termini:

« In caso di recidiva, la pena sarà del carcere, che il giudice potrà estendere fino ad un mese. »

La Commissione propone la soppressione di quella maggiore sanzione, che consisterebbe nell'affiggere sopra un cartello il nome del delinquente coll'iscrizione: *Ladro di campagna*.

La Commissione crede che le sanzioni di questo genere siano immorali e contrarie a quello spirito educativo, che reggere debbe il procedimento criminale; sarebbe una nota d'infamia che si perpetuerebbe nell'individuo e nella sua famiglia.

Noi, bene lungi di cercare di perpetuare questa nota d'infamia, dobbiamo eccitare gli uomini a migliorarsi, ed a migliorarsi colla speranza che saranno dimenticati i loro falli precedenti, e per questo la Commissione applaude all'emendamento dell'onorevole Franchi.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo emendamento?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Accetto.

FRANCHI. A me veramente non basterebbe l'emendamento proposto dalla Commissione, e posto che la Camera ha già sentito molte discussioni intorno a questa legge, spero che essa vorrà essermi cortese di sentire anche quello che sto per dire.

Io stimo che noi, contemplando la natura dei delitti che vogliamo punire, e quella delle persone che li commettono, nel desiderare di armare il Governo di mezzi di coercizione, non appaghiamo i proprietari ed i cittadini. Basta consultare la legge per chiarirci a quali delitti s'intenda provvedere.

Il ministro stesso ce lo spiegava poc'anzi allorchè asseriva che si vuole provvedere ai furti minuti che accadono tutti i giorni in tale guisa riconosceva una causa impellente quotidiana a commetterli.

Nell'articolo 25 si enumerarono generalmente tutti i furti, ed in modo speciale quelli della legna e le biade.

Non è mia mente al certo di assumere la difesa dei recidivi; invito solo il ministro a porre mente, che se cosiffatti furti di consueto si commettono per vizio, spesse fiate al vizio è mista la necessità. (*Bisbiglio*)

Se la persona che per la seconda volta ruba legna è condannata al carcere per un mese, e lascia sovente una famiglia priva del capo di casa o della madre, non v'ha dubbio che i furti prenderanno incremento, imperocchè si potranno rinvenire molti proprietari i quali si dispongono a fare sì che sia inflitta una multa o la pena degli arresti, ma non già quella del carcere che possa estendersi sino ad un mese. Basta il riflettere che cosa sono le famiglie, e quali di esse saranno più frequentemente colpite, per iscorgere quali gravi conseguenze derivino dalla pena del carcere per un mese.

È mio avviso che anche sui recidivi si debba portare un qualche aggravio di pena, ma che la pena del carcere sia eccessiva, e maggiormente eccessiva ancora se venisse esteso sino ad un mese l'arresto.

Tutte le altre pene possono essere scontate nel luogo stesso della loro dimora, ma la pena del carcere deve subirsi necessariamente nel capoluogo della provincia.

Questa io la stimo una delle principali ragioni, per cui non sarà neppure inoltrata domanda dell'applicazione della legge, o se questa domanda sarà fatta, non sarà la legge applicata.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io crederei che sarebbe un pessimo esempio, in materia di furto, il punire la recidiva solamente con una pena di polizia. Ciò è inammissibile, imperocchè si può essere indulgenti una volta nella speranza che l'imputato stia a casa sua, e non vada più a rubare il fatto altrui, ma quando vi è recidiva, in materia di furto ripeto, è impossibile di considerare ciò come materia di polizia; quindi

un mese di carcere è la penalità minore che si possa applicare nei casi più gravi di questi reati, salvo ai giudici il temperarla secondo le circostanze.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta fatta dal deputato Franchi, che tende a sopprimere l'ultimo alinea.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti la proposta della Commissione in questi termini:

« Nel caso di recidiva il giudice potrà infliggere la pena del carcere sino ad un mese. »

(La Camera approva.)

Pongo adesso ai voti il rinvio dell'intero articolo alla Commissione onde essa possa vedere se non si debba fare ancora un'aggiunta, una maggiore spiegazione della prima parte che si è votata.

Chi approva sorga.

(La Camera approva.)

« Art. 28. Nell'applicazione delle pene il giudice potrà computare il tempo durante il quale il condannato sarà stato trattenuto in arresto prima della sentenza. »

SINEO, relatore. La Commissione ne propone la soppressione perchè crede che già provvedono le leggi sul procedimento.

PRESIDENTE. Il signor ministro aderisce?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 29. Le sentenze pronunciate nei suddetti giudizi somari sono inappellabili. »

SINEO, relatore. La Commissione, come ho enunziato, propone la soppressione di questo articolo. Si vedrà poi in fine di questo capo se si dovrà introdurre qualche disposizione che regoli i casi di appellabilità; ma in quanto al principio generale dell'inappellabilità, la Commissione propone di sopprimerlo intieramente.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Aderisco parimente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione.

(La Camera approva.)

« Art. 30. Quando un individuo, già punito come recidivo secondo l'articolo 27, verrà nuovamente arrestato nei casi previsti dagli articoli 25 e 26, ancorchè gli oggetti sequestrati o rubati non eccedano la predetta somma di lire 20, pronunzierà il tribunale di prima cognizione. »

SINEO, relatore. La Commissione propone la soppressione delle parole *o rubati*, bastando la precedente *sequestrati* per ottenere lo scopo che si propone il Ministero. Non conviene qualificare gli oggetti coll'aggiunta di *rubati*, appunto perchè può mancare la prova di un furto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Pare che quest'articolo debba essere posto in relazione coll'articolo 27. Sarebbe bene che la Commissione esaminasse l'uno e l'altro per porli d'accordo, poichè la disposizione dell'uno potrebbe forse supplire all'altro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio alla Commissione di quest'articolo 30.

(È approvato.)

« Art. 31. Gli individui condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal tribunale fissato, con che però non sia minore di un anno. »

SINEO, relatore. La Commissione propone di sopprimere

le parole finali: « con che però non sia minore di un anno. » Essa desidera che si lasci in modo indeterminato alla saviezza del tribunale il fissare il tempo per cui deve durare la sorveglianza.

L'articolo sarebbe dunque come lo propone il Ministero, salve le ultime parole: « con che però non sia minore di un anno. »

PRESIDENTE. Il signor ministro aderisce?

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 31 con quella modificazione proposta dalla Commissione ed accettata dal ministro, cioè di togliere le parole: « con che però non sia minore di un anno. »

(La Camera approva.)

« Art. 32. Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora, non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti nelle forme prescritte dalle veglianti leggi, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il furto fu commesso, saranno per ordine del medesimo rimessi alle opere pie dello stesso luogo, ed in difetto, a quelle del luogo più vicino. »

SINEO, relatore. La Commissione adotta quest'articolo; solo propone una modificazione quanto alla redazione. Invece di dire: *per ordine del giudice*, onde conservare la tecnologia giuridica, si direbbe: *per ordinanza del giudice*.

La Commissione poi proporrebbe che si determinassero quelle opere pie, alle quali si dovrebbero applicare i prodotti di queste contravvenzioni. La proposta del Ministero dice semplicemente: *alle opere pie dello stesso luogo*, ed il giudice potrebbe essere molto imbarazzato. Quando ci sono molte opere pie, dovrà egli fare una divisione proporzionale, o sarà nel suo arbitrio di dare piuttosto ad un'opera pia che ad un'altra? Tutto questo bisognerebbe dirlo.

La Commissione poi ha avuto davanti agli occhi un altro principio. Essa ha molta fiducia nell'idea esternata da parecchi fra gli oratori che hanno preso parte a questa discussione, che bisogna specialmente migliorare la nostra popolazione con mezzi educativi.

Il mezzo forse più efficace, se non pel momento attuale, almeno per un prossimo avvenire, è quello di istituire asili infantili. Si bramerebbe che gli asili infantili fossero in tutti i comuni, e la Commissione vorrebbe cogliere questa occasione per dare un impulso a tutti i comuni ad istituire simili asili, ed è perciò che vorrebbe che il prodotto di queste contravvenzioni fosse applicato agli asili d'infanzia, i quali debbono veramente prepararci una generazione, che sia lontana dai brutti vizi dell'attuale. Per dare poi maggiore impulso ai comuni, onde ciascun comune pensi a questa istituzione, la Commissione proporrebbe di disporre in modo che, qualora nel comune in cui accadde la contravvenzione non vi fossero asili infantili, il prodotto di essa si devolvesse all'asilo infantile del comune più vicino.

La proposta della Commissione sarebbe in questi termini:

« Art. 32. Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora, non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti nella forma prescritta dalle veglianti leggi, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il furto fu commesso, saranno per ordinanza del giudice dati all'asilo infantile del luogo; nel caso in cui non vi sia asilo infantile nel luogo in

cui fu commesso il furto, saranno dati all'asilo del luogo più vicino. »

Voci. No! no! (Rumori)

GALVAGNO, ministro per l'interno. Mi pare che questa materia dovrebbe formare oggetto di provvedimenti da prendersi dal Governo. Quando si dice: *alle opere pie*, credo che si comprendano anche gli asili infantili.

BELLONO. Io proporrei, in via di emendamento, che la dizione che si riscontra nel corpo dell'articolo, che « gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora, non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti nella forma prescritta dalle veglianti leggi, » venisse emendata in modo che, o non si accennasse alla forma della vendita, ovvero si dichiarasse che questa fosse determinata da speciali regolamenti, e ciò perchè, adottandosi la proposta dizione a termine del Codice di procedura criminale, è indispensabile che la vendita degli oggetti furtivi di ignota spettanza segua ai pubblici incanti. Egli è agevole il comprendere come sarebbero impraticabili queste formalità nella massima parte dei casi di furti di campagna, mentre il più delle volte la spesa stessa della vendita supererebbe il prezzo ricavato dall'incanto.

Io quindi proporrei la soppressione delle parole: *nella forma prescritta dalle veglianti leggi*, lasciando poi al Governo di stabilire in apposito regolamento un modo uniforme per queste vendite, quando si tratta di oggetti che non si possono conservare.

DEPRETIS. Io credo che si possa accettare la proposta dell'onorevole Bellono. Trattandosi di furti di campagna e di cose che non si potrebbero conservare, e ritenuto che il Governo potrà con apposito regolamento stabilire cautele sufficienti per la vendita, non vedo il minimo inconveniente a che sia accettata. Io poi pregherei la Camera di non volere lasciare passare quest'occasione senza dare un impulso agli asili infantili.

Quando si seguissero le disposizioni di quest'articolo, in molti casi non vi sarebbe opera pia a cui si potesse attribuire il prodotto delle cose vendute. Non credo che si potrebbe attuare il sistema proposto dal signor ministro, di determinare la distribuzione per regolamenti. Questa disposizione è stata considerata oggetto di una disposizione legislativa dallo stesso Ministero, che precisamente ha posto nel suo progetto che dovesse essere concesso il valore di questi oggetti all'opera pia del luogo, od alle opere pie del luogo più vicino. Or dunque, dovendosi procedere per legge, credo che si può senza inconveniente cogliere questa occasione per dare un impulso agli asili infantili che sono destinati a portare assai buoni frutti alla generazione nascente. Io credo che l'impulso che partirà dal Parlamento, e poi nel fatto l'applicazione di questi valori, servirà d'incoraggiamento ai comuni ove esistono, e di stimolo ad istituirne de' nuovi.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Bellono, la quale consiste nel sopprimere le parole: « si fossero venduti nella forma prescritta dalle veglianti leggi. »

(È appoggiata.)

SINEO, relatore. Questa proposta è accettata dal Ministero e dalla Commissione.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti la proposta della Commissione, la quale vorrebbe che il provento degli oggetti sequestrati sia rimesso agli asili infantili del comune.

BOTTA. Domando la parola.

Io propongo che questo provento sia rimesso di preferenza alle Congregazioni di carità locali. (No! no!)

Queste Congregazioni esistono in tutti i comuni, e sarà un gran bene che possano disporre di queste piccole risorse. In tale guisa si seconderebbero anche le viste del legislatore che le ha istituite, dotandole dei proventi vari di multe per contravvenzioni ed altri procedimenti fiscali.

DEPRETIS. Io vorrei fare osservare all'onorevole deputato Botta, che egli è vero che in diritto queste Congregazioni esistono in tutto lo Stato, ma che in fatto, dove non vi sono sostanze da amministrare, queste Congregazioni non esistono. Non so poi, ripeto, non so vedere quale difficoltà vi possa essere nell'ammettere la proposta della Commissione, che racchiude un buon pensiero, e farà forse feconda in breve tempo una buonissima istituzione, mentre non si presenta ad attuarla il minimo inconveniente.

ASPRONI. Voleva fare osservare alla Camera che in Sardegna non v'ha neppure un asilo infantile. Ben io vorrei che questa benefica istituzione in ogni piccolo comune si erigesse, e ne fo caldi voti per la patria mia.

Ma io vi domando: che senso produrrebbe questo articolo di legge nelle popolazioni dell'isola, appena si direbbe: queste multe vanno agli asili infantili del continente? Darebbe occasione a nuovi malumori, e il seme della discordia vi è già sparso a larga mano.

SINEO, relatore. Ciò che fa maggior senso ad alcuni membri della Camera, si è la necessità nella quale si troverebbe il suo giudice, quando nel suo mandamento non vi fosse alcun asilo infantile, di fare trasportare quegli oggetti in altro luogo, dove vi fosse un tale stabilimento di carità; bisognerebbe dunque dividere la questione, mettendo prima ai voti se quegli oggetti si dovranno dare all'asilo infantile, se esiste in quel luogo; quindi decidere se, non essendovi in quel luogo, dove la contravvenzione fu commessa, alcun asilo infantile, si debbano rimettere questi oggetti all'asilo infantile più vicino, oppure ad altra opera pia. Domanderei quindi che si dividesse la questione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la questione divisa, cioè:

« Le multe si dovranno dare all'asilo infantile del luogo in cui fu commesso il reato. »

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora porremo ai voti l'altra proposta che, mancando questo asilo nel luogo, siano questi valori dati agli asili dei luoghi più vicini.

Voci da varie parti. No! no! Alle Congregazioni locali di carità!

LANZA. Domando la parola.

Non è d'uopo che io dica la mia opinione essere propensa a favorire, per quanto è possibile, gli asili infantili, perchè fecondi di utili effetti; ma; oltre agli asili infantili, vi sono in certe località delle opere pie, le quali hanno anche bisogno di sussidio e che ne sono degne sopraffatto. Vi sono, per esempio, in certi luoghi degli ospedali che non possono ricoverare e mantenere un numero di ammalati pari al bisogno; in altri luoghi, vi sono molti poveri che nell'inverno avrebbero d'uopo di essere sussidiati; quindi io proporrei di dare il prodotto di queste vendite a quella opera pia della località che è più bisognosa.

La Camera ha già votato nel primo caso, e stabilendo che qualora non esistano nella località asili infantili, questi valori siano devoluti alla Congregazione di carità od opera di beneficenza esistente, ha provveduto all'utilità pubblica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commis-

sione, che deferisce questi proventi agli asili infantili della località più vicina.

(Non è approvata.)

Ora il signor Lanza proponeva che fossero devoluti alle opere di beneficenza e Congregazione di carità del luogo.

BOTTA. Mi pare che, accordandosi questi proventi alle Congregazioni di carità, si raggiunge anche lo scopo desiderato dal signor Lanza, provvedendo esse precisamente ai bisogni più sentiti, alle beneficenze le più utili, le più desiderate.

BASTIAN. Depuis longtemps l'on est indécis sur la question de savoir à qui l'on donnera le produit de ces amendes, quand il n'y a pas dans la localité des asiles de l'enfance. Il me semble, messieurs, que ce dont nous avons plus besoin, c'est d'encourager, c'est de développer l'instruction. Or, nous avons des communes excessivement pauvres et qui n'ont pas les moyens de fonder les écoles dont elles ont besoin. Ainsi, je propose qu'on remette le produit des amendes aux écoles communales.

PRESIDENTE. Essendo appoggiata la proposta del signor Lanza, che deferisce questi proventi alle Congregazioni di carità ed opere di beneficenza del luogo, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

FALQUI-PES. Io crederei conveniente di cambiare nell'articolo le parole: « nel luogo in cui il furto fu commesso. »

Da tutta la discussione che ha preceduto, noi ci siamo proposto di sottoporre ad equa coercizione i sospetti o presunti autori di furto, per il semplice ritrovamento di oggetti presso un individuo già compreso nella nota, che non sappia indicarne o verosimilmente giustificarne la provenienza.

Si tratta quindi di vendita di oggetti, cui non si ha prova nota che siano rubati, e, nel caso, non si sa da chi, ma che si credono furtivi; in conseguenza, potendo essere commesso il furto in sito diverso da quello del praticato sequestro, e potendosi anche ignorare dal derubato la fatta apprensione, mi pare che, in luogo di dire: « nel luogo in cui il furto fu commesso, » si dovrebbe dire: « nel luogo in cui il sequestro è stato eseguito, » perchè il furto può essere stato commesso in altri luoghi; ciò sarebbe più conforme allo spirito che informa la legge, ed alle locuzioni tenute in tutto il resto della medesima.

SINEO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo così emendato:

« Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora, non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu praticato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto, alle Congregazioni di carità locali. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 33. La pena sovra comminata pei furti di campagna sarà applicabile agli individui colti a pascolare indebitamente nei fondi altrui. »

GALVAGNO, ministro per l'interno. Parrebbe razionale che quest'articolo fosse trasportato.

Ora si dovrebbe passare a parlare dei minori di cui negli articoli 22 e 23. Nell'articolo 24 si parla di nuovo del pascolo abusivo; mi pare che sarà l'articolo 24 che potrà diventare l'articolo 33.

SINEO, relatore. Per non perdere il tempo in una questione di semplice collocamento degli articoli, si potrebbe mettere ai voti quest'articolo, e quindi la Commissione proporrà il modo di collocarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo colla riserva...

VALERIO LORENZO. Mi pare eccessivamente severo quest'articolo. Il colpire della medesima punizione una persona che lascia pascolare il suo armento in un terreno non suo, ed i ladri constatati di campagna, è un allargare di soverchio la penalità ed il confonderne il carattere.

Capita molte fiate nei paesi dove le proprietà non sono cinte di muri e di siepi, che le bestie fuggano nei campi altrui, anche senza saputa e volontà di quelli a cui appartengono.

Ora, il punire questa persona come gli autori di un furto constatato mi pare ingiusto e pericoloso. Io sottopongo questa mia osservazione alla Commissione.

MEZZENA. Io concorro nell'opinione espressa dall'onorevole Valerio.

Non so come si possano assimilare i furti all'abuso di pascolo, imperocchè quelli costituiscono qualche cosa di degradante per l'uomo, il che non si può dire dell'abuso del pascolo.

Siccome poi molti comuni hanno i bandi campestri che provvedono a tale uopo, parmi che a quest'articolo si debbano aggiungere le parole: « ove non esistano bandi campestri. »

SINEO, relatore. Bisogna distinguere il caso di pascolo indebito, anche nei fondi comuni, dai casi di pascolo nei fondi altrui; quando si tratta di pascolo nel fondo altrui, contro il divieto del proprietario, questo è un vero furto; tuttavia riconosco che questo furto deve essere punito con pene più tenui, perchè realmente vi è troppa agevolezza nel commetterli, anche involontariamente, questi furti, e talvolta il bestiame può sfuggire alla vigilanza di chi lo governa.

Stimo quindi che basterebbe che a questo furto si estendesse solamente la pena di polizia prescritta per la prima volta in cui si commette il reato, e per questo sarebbe bene di dire: « Che nel caso di pascolo indebitamente esercitato su fondi altrui, vi sarà l'applicazione delle pene di polizia. »

VALERIO LORENZO. Io propongo che quest'articolo venga rimandato alla Commissione, perchè parmi necessiti di molte modificazioni. Si dice primieramente *la pena*, senza specificare quale sarà questa pena; si soggiunge poscia *sarà*, invece della quale parola io stimo che ad ogni modo si sarebbe almeno dovuto dire: *potrà*.

L'onorevole deputato Mezzena ha fatto giustamente osservare che ai casi contemplati nell'articolo da me oppugnato provvedono i bandi campestri, e che, laddove i bandi campestri sono in attività, non è conveniente l'aggiungere alcuna altra pena. Quei bandi furono redatti per lo più dai proprietari dei campi e boschi, persone più d'ogni altro competenti della materia, per il che furono fatti con perfetta cognizione di causa. Aggiungerò ancora una osservazione, di cui vorrei che tenesse conto la Commissione quando esaminerà questo articolo, se viene accettata la mia proposta, ed è che in molti paesi del Piemonte, in una data stagione dell'anno, è autorizzato il pascolo anche nei terreni altrui.

In questo caso, la presente disposizione non sarebbe applicabile senza certe pubblicazioni fatte dai municipi; senza queste pubblicazioni anteriori fatte dai municipi, una pena

di polizia, sia di carcere o di multa, a coloro che continuassero nelle antiche usanze passate, per così dire, nel sangue, tradotte in legge dalla consuetudine, sarebbe gravemente pericolosa.

Se la Camera adotta la mia proposizione, prego la Commissione a volere tenere conto di queste consuetudini.

DAZIANI. Faccio osservare al signor deputato Valerio che, nel caso da lui espresso, il pascolo non è indebito, e che l'articolo di cui si tratta parla soltanto di pascolo indebito.

VALERIO LORENZO. Rispondo all'onorevole deputato Daziani che queste sono consuetudini, ma non sono articoli di legge, e questa che stiamo qui facendo è legge che noi formuliamo in modo che, armato di essa, qualche proprietario potrebbe benissimo chiedere un castigo contro chi si prevale della consuetudine.

DAZIANI. Mi permetta il signor Valerio che gli osservi che in alcune località è permesso il pascolo sui beni altrui dai bandi campestri in alcune epoche dell'anno, ed allora certamente questo pascolo non è compreso nell'articolo in questione, perché non è abusivo; ma eziandio in tale caso il Codice permette che qualsiasi proprietario impedisca che si vada a pascolare sui suoi beni, facendo, nei modi dalla legge stabiliti, pubblicare che egli non fa parte del pascolo comune permesso dai bandi campestri.

VALERIO LORENZO. Farò osservare al signor Daziani che questo non è detto nella nostra legge, dimodoché molti proprietari potrebbero credere che le consuetudini ed i bandi, per quanto li riguardano, siano dalla nuova legge abrogati.

PRESIDENTE. Il signor Valerio propone il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Prego i signori deputati di volersi radunare domattina, all'ora solita, negli uffizi per l'esame della legge presentata ieri dal ministro dei lavori pubblici.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza;

2° Discussione del progetto di legge relativo alla giubilazione degli ufficiali in aspettativa e riformati;

3° Discussione del progetto di legge sulla stampa.